

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 novembre 2003

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 giugno 2003, n. 11-132/Leg.

Regolamento concernente i centri autorizzati di assistenza
agricola (legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, art. 100).
Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 giugno 2003, n. 12-133/Leg.

Modificazioni del decreto del presidente della giunta provinciale 1° agosto 1996, n. 11-40/Leg. (Modifica del regolamento di attuazione dell'art. 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come sostituito dall'art. 14 della legge provinciale 14 febbraio 1982, n. 10 e modificato dall'art. 62 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, concernente la realizzazione o l'acquisto di opere d'arte negli edifici pubblici) Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
3 luglio 2003, n. 13-134/Leg.

Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 11 giugno 2002, n. 12-102/Leg. (Regolamento concernente le modalità di costituzione e di funzionamento del consiglio provinciale dell'istruzione, ai sensi dell'art. 9, comma 7, della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 - norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio).
Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 luglio 2003, n. 14-135/Leg.

Modificazioni del decreto del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg. (Regolamento recante disposizioni in materia di previdenza integrativa ai sensi delle leggi regionali 24 maggio 1992, n. 4, 25 luglio 1992, n. 7 e 28 febbraio 1993, n. 3). Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 luglio 2003, n. 15-136/Leg.

Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 18 aprile 2001, n. 12-63/Leg. (Regolamento di esecuzione per la determinazione delle contribuzioni previdenziali annuali di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, come sostituito dall'art. 4, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera h), della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6).
Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
31 luglio 2003, n. 16-137/Leg.

Modifiche del decreto del presidente della giunta provinciale
26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. (Norme regolamentari di
attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settem-
bre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela del-
l'ambiente dagli inquinamenti) Pag. 7

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 marzo 2003, n. 062/Pres.

Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità
per la concessione, tramite Friulia-Lis S.p.a., di agevolazioni
alle imprese artigiane per operazioni di locazione finanziaria
di cui all'articolo 49 della legge regionale n. 12/2002.
Approvazione Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 marzo 2003, n. 063/Pres.

Regolamento per la definizione delle modalità di presenta-
zione della domanda e dei criteri di riparto del fondo di cui
all'art. 3, comma 8, lettera h) della legge regionale n. 1/2003.
Approvazione Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 marzo 2003, n. 064/Pres.

Regolamento per l'acquisto di beni e servizi per le esigenze
operative correnti dell'Istituto faunistico regionale.
Approvazione Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 marzo 2003, n. 065/Pres.

Approvazione modifica al regolamento per la determina-
zione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo per il rim-
borso costi relativi al trattamento economico e alle competenze
accessorie del personale messo a disposizione dell'A.Re.Ra.N.
Pag. 11

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2003, n. 30.

Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana . Pag. 12

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2003, n. 31.

Bilancio di previsione per l'anno 2003 e bilancio pluriennale
2003-2005. Assestamento e seconda variazione Pag. 18

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2003, n. 32.

Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
Pag. 19

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9.

Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per
l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni
genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale
12 aprile 1995, n. 46 concernente: «Promozione e coordina-
mento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli
adolescenti» Pag. 22

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2003, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38
(Norme sul governo del territorio), e successive modifiche.
Disposizioni transitorie Pag. 25

LEGGE REGIONALE 26 marzo 2003, n. 9.

Istituzione dell'agenzia regionale per la mobilità
(AREMOL) Pag. 27

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 giugno 2003, n. 11-132/Leg.

Regolamento concernente i centri autorizzati di assistenza agricola (legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, art. 100).

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 12 agosto 2003)*

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti nelle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare della provincia;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 585 di data 14 marzo 2003, con la quale è stato approvato lo schema di regolamento recante: «regolamento concernente i centri autorizzati di assistenza agricola». (Legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 art. 100);

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'art. 100, comma 4, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, le modalità e le procedure per la verifica dei requisiti di funzionamento e di garanzia richiesti per lo svolgimento dell'attività di centro autorizzato di assistenza agricola e per il rilascio dell'autorizzazione alle società che richiedono di poter svolgere la predetta attività di assistenza nonché per l'esercizio della vigilanza sui centri autorizzati da parte della provincia.

Art. 2.

Definizioni

1. Nel presente regolamento:

a) con la dizione «legge provinciale» si intende far riferimento alla legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002);

b) con la dizione «società richiedenti» si intendono le società di capitali costituite dai soggetti abilitati all'istituzione dei centri autorizzati di assistenza agricola previsti dall'art. 100 della legge provinciale, che hanno presentato richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle attività indicate dall'art. 100, commi 1 e 5 della medesima legge provinciale;

c) con la sigla «CAA» ovvero con la dizione «Centro autorizzato di assistenza agricola» si intende la società richiedente che abbia ottenuto, previa verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, l'autorizzazione da parte della provincia secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 3.

*Requisiti delle società richiedenti il rilascio
dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di CAA*

1. Possono chiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori secondo quanto previsto dall'art. 100 della legge provinciale le società costituite dalle organizzazioni, dalle associazioni e dagli enti indicati dall'art. 100, comma 2, della legge provinciale, nella forma di società di capitali ed in possesso dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività di CAA, come definiti con deliberazione della giunta provinciale n. 2282 del 20 settembre 2002 adottata ai fini di quanto previsto dal medesimo art. 100, comma 2, della legge provinciale.

Art. 4.

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione ad operare in qualità di CAA deve essere compilata secondo lo schema riportato dall'allegato A al presente regolamento e può essere presentata direttamente, o inviata con raccomandata con avviso di ricevimento, al servizio provinciale competente in materia di vigilanza e promozione dell'attività agricola, di seguito denominato servizio.

2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società richiedente;

b) copia della polizza assicurativa, con massimale di rischio coperto pari a € 2.065.827,60, stipulata ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 2001, n. 84), di seguito denominato decreto ministeriale, dalla quale risulti l'impegno della compagnia assicuratrice a fornire immediata comunicazione alla provincia autonoma di Trento, nonché agli organismi pagatori, di ogni circostanza che comporti il ridimensionamento ovvero la cessazione o il venir meno della garanzia assicurativa;

c) relazione tecnica sulla capacità operativa della società richiedente, anche in ordine all'eventuale affidamento alla società di ulteriori servizi ed attività rispetto all'assistenza agli agricoltori. La relazione tecnica deve contenere gli elementi utili a chiarire e comprovare:

1) la compatibilità di eventuali funzioni aggiuntive secondo quanto previsto dall'art. 100, comma 5, della legge provinciale;

2) l'entità del capitale sociale effettivamente versato;

d) relazione sull'organizzazione degli uffici, contenente tutte le informazioni utili a dimostrare l'adeguata capacità operativa anche in relazione ad eventuali società di servizi impiegate. Le informazioni oggetto della relazione devono in particolare riguardare:

1) il numero e la capacità professionale degli addetti suddiviso per sede operativa: in particolare gli addetti alle fasi di verifica della regolarità formale del contenuto della domanda devono dimostrare di possedere una adeguata capacità professionale e di conoscere i regolamenti comunitari e le specifiche norme applicative interessate;

2) la descrizione per ogni sede operativa dei mezzi materiali destinati all'attività propria del CAA;

3) la struttura organizzativa adottata ed in particolare come sono assicurati i rapporti con gli organismi pagatori e con la provincia;

4) dichiarazione, per ogni sede, dei giorni di apertura all'utente;

5) descrizione del proprio sistema informativo ed informatico;

e) elenco degli amministratori della società richiedente, nonché dei componenti il collegio sindacale, ove previsto, completo dei relativi dati anagrafici;

f) dati anagrafici e requisiti culturali e professionali del responsabile tecnico previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale;

g) indicazione dell'ambito territoriale ed elenco delle sedi presso cui la società richiedente intende prestare assistenza agli utenti;

h) dati anagrafici degli amministratori e dei sindaci, ove previsti, delle società di servizi di cui la società richiedente intende avvalersi ed indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse;

i) dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 8 del decreto ministeriale rilasciate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, da tutti gli amministratori e dai sindaci, se previsti, della società richiedente nonché dagli amministratori e dai sindaci delle società di servizi di cui la richiedente intende avvalersi:

1) la carta dei servizi per l'utenza.

Art. 5.

Fasi e conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione

1. Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione è fissato in sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della domanda.

2. Il servizio provvede, entro il termine stabilito dal comma 1, alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento in capo, alla società richiedente l'autorizzazione, procedendo all'istruttoria prevista dal comma 3; a tal fine il dirigente del servizio individua il responsabile del procedimento.

3. L'istruttoria si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

a) esame e verifica della corretta e completa compilazione della domanda e la presenza della documentazione prevista a corredo della stessa entro venti giorni dalla presentazione; qualora uno degli elementi o documenti prescritti ai sensi dell'art. 4, comma 2, risulti incompleto o da regolarizzare, il responsabile del procedimento invia al richiedente specifica richiesta di rettifica o di integrazione della documentazione, assegnando un congruo termine per provvedere. La richiesta del responsabile del procedimento sospende il termine previsto dal comma 1, sino alla presentazione da parte del richiedente della documentazione richiesta;

b) controllo dei requisiti della società richiedente mediante l'esame della documentazione presentata e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 del decreto ministeriale. Nel corso di tale accertamento il servizio effettua gli opportuni controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione; il medesimo servizio, prima dello scadere del termine previsto per il completamento dell'istruttoria, acquisisce la documentazione antimafia prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, relativamente alla società richiedente, agli amministratori e alle eventuali società di servizio;

c) accertamento del livello delle risorse strumentali, professionali ed organizzative della società richiedente al fine di verificare se sia tale da consentire il suo funzionamento in qualità di CAA; in particolare deve essere acquisita la dichiarazione del responsabile della struttura provinciale del sistema informativo agricolo provinciale (SIAP) attestante che il sistema informatico della società richiedente è compatibile ed interconnesso con il SIAP. In tale fase del procedimento possono essere effettuati accertamenti in loco rivolti a verificare sul piano operativo quanto descritto nella relazione in ordine all'organizzazione degli uffici, del personale e delle dotazioni informatiche della società richiedente e delle eventuali società di servizio nonché l'ambito territoriale; il risultato dell'accertamento in loco è riportato in un apposito verbale.

4. A conclusione delle fasi procedurali previste dal comma 3, il dirigente del servizio, in base al risultato dell'istruttoria, si pronuncia, con propria determinazione, in ordine alla richiesta presentata, disponendo il rilascio o il diniego, motivato, dell'autorizzazione.

Art. 6.

Pubblicazione e comunicazione dell'autorizzazione

1. Il provvedimento assunto dal dirigente del servizio, ai sensi dell'art. 5, comma 4, è comunicato alla società richiedente; in caso di rilascio dell'autorizzazione, il relativo provvedimento è comunicato agli organismi pagatori, ed è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Art. 7.

Attività di vigilanza e revoca dell'autorizzazione

1. Alla vigilanza prevista dall'art. 100, comma 4, della legge provinciale in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento da parte dei CAA, ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza degli agricoltori, provvede il servizio.

2. La vigilanza prevista dal comma 1 è effettuata mediante controlli, con cadenza almeno biennale, rivolti ad accertare la permanenza dei requisiti in capo ai centri o alle società di servizio delle quali gli stessi si avvalgono; tale accertamento è svolto sia mediante verifiche documentali sia mediante sopralluoghi in loco.

3. Qualora nel corso dei controlli siano riscontrate irregolarità tali da causare la perdita totale o parziale dei requisiti di garanzia e di funzionamento, il dirigente del servizio provvede alla contestazione formale delle irregolarità riscontrate al legale rappresentante del CAA. Il CAA interessato deve uniformarsi alle prescrizioni impartite dal dirigente del servizio con l'atto di contestazione per eliminare le cause che hanno determinato l'irregolarità, entro e non oltre il termine fissato, pena la revoca dell'autorizzazione.

Il provvedimento di revoca, nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e di diritto sui quali si basa la decisione, è adottato con propria determinazione dal dirigente del servizio.

5. La procedura di revoca è altresì avviata qualora:

a) il CAA, nello svolgimento della propria attività, commetta gravi violazioni delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale;

b) il CAA non osservi le prescrizioni e gli obblighi posti dalle convenzioni o dagli atti di affidamento previsti dall'art. 100 della legge provinciale.

6. Qualora ricorrano i casi previsti dal comma 5, per la contestazione al CAA interessato e per la eventuale regolarizzazione si applica quanto previsto dal comma 3; il servizio dà inoltre immediata comunicazione dell'avvio del procedimento di contestazione agli organismi pagatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

*Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2003
Registro n. 1, foglio n. 3.*

03R0620

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 23 giugno 2003, n. 12-133/Leg.

Modificazioni del decreto del presidente della giunta provinciale 1° agosto 1996, n. 11-40/Leg. (Modifica del regolamento di attuazione dell'art. 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come sostituito dall'art. 14 della legge provinciale 14 febbraio 1982, n. 10 e modificato dall'art. 62 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, concernente la realizzazione o l'acquisto di opere d'arte negli edifici pubblici).

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 29 luglio 2003)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti nelle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare della provincia;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1462 di data 20 giugno 2003, con la quale sono state approvate le modificazioni del decreto del presidente della giunta provinciale 1° agosto 1996, n. 11-40/Leg. (Modifica del regolamento di attuazione dell'art. 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come sostituito dall'art. 14 della legge provinciale 14 febbraio 1982, n. 10 e modificato dall'art. 62 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, concernente la realizzazione o l'acquisto di opere d'arte negli edifici pubblici);

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Sostituzione del titolo del decreto del presidente della giunta provinciale 1° agosto 1996, n. 11-40/Leg.

1. Il titolo del decreto del presidente della giunta provinciale 1° agosto 1996, n. 11-40/Leg. è sostituito dal seguente: «Regolamento di attuazione dell'art. 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, concernente la realizzazione o l'acquisto di opere d'arte negli edifici pubblici».

Art. 2.

Modificazione dell'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 1° agosto 1996, n. 11-40/Leg.

1. All'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 1° agosto 1996, n. 11-40/Leg., il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La commissione prevista dall'art. 20, comma 5, della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 è nominata, di volta in volta, dall'ente che realizza l'opera entro novanta giorni dalla data di inizio dei lavori».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 1° agosto 1996, n. 11-40/Leg.

1. L'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 1° agosto 1996, n. 11-40/Leg. è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Commissione - composizione). — 1. Nella composizione della commissione il rappresentante, dell'ente che realizza l'opera assume la presidenza della stessa e si identifica nell'assessore provinciale competente in materia di beni culturali o suo delegato per le opere realizzate dalla provincia, nel sindaco o suo delegato per le opere realizzate dai comuni e nel legale rappresentante o suo delegato in caso di opere realizzate da altri enti.

2. Ai fini della nomina dell'esperto in rappresentanza delle associazioni artistiche, l'ente individua tale esperto attingendo dalle terne di nominativi segnalate, su richiesta del servizio beni culturali della provincia, all'inizio di ogni legislatura da una o più delle associazioni degli artisti maggiormente rappresentative a livello provinciale. Nel caso in cui non pervenga alcuna segnalazione entro trenta giorni dalla richiesta del servizio beni culturali e fino a quando non perverranno le segnalazioni delle terne da parte di una o più delle associazioni degli artisti, alla designazione dell'esperto previsto dall'art. 20, comma, 5, lettera c), della legge provinciale n. 2 del 1983, provvede il dirigente del dipartimento della provincia competente in materia di beni e attività culturali».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 1° agosto 1996, n. 11-40/Leg.

1. L'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 1° agosto 1996, n. 11-40/Leg., è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Norma finale di coordinamento). — 1. A decorrere dalla data di attivazione delle strutture organizzative previste dall'art. 2 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali), il riferimento al "servizio beni culturali della provincia" e al "dipartimento della provincia competente in materia di beni culturali" si intende sostituito rispettivamente con il riferimento alla "Soprintendenza per i beni architettonici" e al "dipartimento beni e attività culturali"».

Art. 5.

Disposizione transitoria

1. Fino alla scadenza della legislatura in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fini della nomina dell'esperto previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto del presidente della giunta provinciale 1° agosto 1996, n. 11-40/Leg. come sostituito dall'art. 3 del presente decreto, l'esperto è individuato attingendo dalle terne di nominativi già segnalate all'inizio della legislatura al servizio beni culturali della provincia dalle associazioni degli artisti maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

03R0619

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
3 luglio 2003. n. 13-134/Leg.

Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 11 giugno 2002, n. 12-102/Leg. (Regolamento concernente le modalità di costituzione e di funzionamento del consiglio provinciale dell'istruzione, ai sensi dell'art. 9, comma 7, della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 - norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 12 agosto 2003)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2001;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti nelle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare della provincia;

Vista la deliberazione della giunta provinciale 27 giugno 2003, n. 1512, avente ad oggetto: approvazione dello schema recante «modifica del decreto del presidente della giunta provinciale di Trento 11 giugno 2002, n. 12-102/Leg. (regolamento concernente le modalità di costituzione e di funzionamento del consiglio provinciale dell'istruzione, ai sensi dell'art. 9, comma 7, della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 - Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio)»;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica dell'art 2 del decreto del presidente della giunta provinciale dell'11 giugno 2002, n. 12-102/Leg;

1. All'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 giugno 2002, n. 12-102/Leg., nel comma 2, la lettera o) è sostituita dalla seguente:

«o) un rappresentante dei lavoratori designato dalle rappresentanze provinciali delle confederazioni alle quali sono affiliate le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva in almeno due comparti o aree contrattuali; per la validità della designazione è sufficiente che essa sia effettuata dalla maggioranza delle organizzazioni sindacali legittimate ad esprimerla;».

Art. 2.

Disposizione di prima applicazione

1. La modificazione introdotta dall'art. 1 trova applicazione a decorrere dalla prima ricostituzione del consiglio provinciale dell'istruzione effettuata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2003
Registro n. 1, foglio n. 4.

03R0621

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 luglio 2003, n. 14-135/Leg.

Modificazioni del decreto del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg. (Regolamento recante disposizioni in materia di previdenza integrativa ai sensi delle leggi regionali 24 maggio 1992, n. 4, 25 luglio 1992, n. 7 e 28 febbraio 1993, n. 3).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 12 agosto 2003)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti nelle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare della provincia;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1713 di data 18 luglio 2003, con la quale è stato approvato lo schema di regolamento concernente: «modificazioni del decreto del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg. (Regolamento recante disposizioni in materia di previdenza integrativa ai sensi delle leggi regionali 24 maggio 1992, n. 4, 25 luglio 1992, n. 7 e 28 febbraio 1993, n. 3)»;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg.

1. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg. è abrogato.

Art. 2.

Abrogazione dell'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg.

1. L'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg. è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2003
Registro n. 1, foglio n. 6.

03R0622

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 luglio 2003, n. 15-136/Leg.

Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 18 aprile 2001, n. 12-63/Leg. (Regolamento di esecuzione per la determinazione delle contribuzioni previdenziali annuali di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, come sostituito dall'art. 4, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera h), della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 12 agosto 2003)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; visto l'art. 54, comma 1, punto 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti nelle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare della provincia;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1713 di data 18 luglio 2003, con la quale è stato approvato lo schema di regolamento concernente: «modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 18 aprile 2001, n. 12-63/Leg. (Regolamento di esecuzione per la determinazione delle contribuzioni annuali di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera h), della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6)»;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica dell'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 aprile 2001, n. 12-63/Leg.

1. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 aprile 2001, n. 12-63/Leg. è sostituito dal seguente:

«1. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo e le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 del regolamento regionale, il pagamento delle contribuzioni, nelle misure indicate dall'art. 4 del predetto regolamento regionale, deve essere effettuato almeno contestualmente all'adesione alle varie forme assicurative. Per gli anni successivi all'adesione il pagamento delle contribuzioni deve essere effettuato non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di inizio dell'anno assicurativo di riferimento».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2003
Registro n. 1, foglio n. 5.

03R0623

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
31 luglio 2003, n. 16-137/Leg.

Modifiche del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. (Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 9 settembre 2003)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti nelle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare della provincia;

Visto il testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg., e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. (Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti);

Vista la legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti);

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1749 di data 18 luglio 2003, con la quale è stato approvato lo schema di regolamento concernente: «Modifiche del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. (Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)»,

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.

1. All'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani e assimilabili - ivi compresi quelli provenienti dalla raccolta differenziata, dalle attività di lavaggio dei cassonetti e dei contenitori o dalla pulizia e spurgo dei manufatti di cui all'art. 10 -, nonché dei rifiuti contemplati dagli accordi di programma di cui all'art. 12-ter, comma 2, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, non sono applicabili gli adempimenti relativi ai registri di carico e scarico e ai formulari di identificazione durante il trasporto previsti dagli articoli 12 e 15 del decreto legislativo n. 22/1997, purché:

a) le predette attività siano esercitate dai comuni, dai comprensori o dagli enti e soggetti affidatari della gestione del servizio pubblico;

b) le predette attività siano svolte nell'ambito del territorio provinciale.»;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Fatto salvo quanto previsto dal periodo successivo, gli adempimenti relativi ai registri di carico e scarico di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 22/1997 si osservano ai fini della gestione dei centri di raccolta zonale con riferimento ai rifiuti speciali. Relativamente alla gestione dei centri di raccolta materiali, delle piattaforme e delle infrastrutture di interesse locale di cui all'art. 6, comma 2, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, nonché dei centri di raccolta zonale nei quali siano conferiti separatamente anche rifiuti urbani e rifiuti contemplati dagli accordi di programma di cui all'art. 12-ter, comma 2, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, il registro di carico e scarico di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 22/1997 è compilato esclusivamente nella parte afferente lo scarico in relazione all'avviamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti contemplati dai predetti accordi di programma a successivi centri di stoccaggio o a impianti di recupero o di smaltimento.».

Art. 2.

Aggiunta dell'art. 16-bis al decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.

1. Dopo l'art. 16 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis (Rinnovo delle autorizzazioni temporanee agli scarichi di acque reflue domestiche). — 1. Le autorità competenti possono provvedere d'ufficio al rinnovo delle autorizzazioni rilasciate in via temporanea ai sensi dell'art. 16 e in atto alla data 31 dicembre 2002, a condizione che:

a) il comune territorialmente competente preveda nei propri piani generali delle opere pubbliche la realizzazione ed il completamento, entro il 31 dicembre 2004, della rete della pubblica fognatura, presidiata da idoneo impianto di trattamento delle acque reflue urbane in conformità alle norme vigenti al piano provinciale di risanamento delle acque, e assicuri l'allacciamento di tali scarichi alla medesima rete di fognatura;

b) il mantenimento delle modalità di recapito degli scarichi predetti non comporti, anche adottando idonee misure di mitigazione, danneggiamento delle acque superficiali o sotterranee ovvero instabilità dei suoli.

2. L'efficacia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 1 decorre dal 1° gennaio 2003 e può protrarsi fino al termine massimo del 31 dicembre 2004.

3. Il comune accerta, mediante l'esecuzione di perizie con oneri a carico del bilancio comunale, la sussistenza della condizione prevista dal comma 1, lettera b). Qualora non ricorra tale condizione, il comune adotta i provvedimenti previsti per legge volti ad assicurare l'adeguamento degli scarichi alle disposizioni contenute nell'art. 17 del testo unico.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera a), gli interventi concernenti le reti fognarie devono essere previsti dagli strumenti di programmazione finanziaria approvati da comuni entro il 31 dicembre 2003 e comunque devono essere realizzati e completati entro il 31 dicembre 2006».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

*Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2003
Registro n. 1, foglio n. 12.*

03R0760

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 marzo 2003, n. 062/Pres.

Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione, tramite Friulia-Lis S.p.a., di agevolazioni alle imprese artigiane per operazioni di locazione finanziaria di cui all'articolo 49 della legge regionale n. 12/2002. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 9 aprile 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 6, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, ai sensi del quale l'amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dalla finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - locazioni industriali di sviluppo - Friulia-Lis S.p.a., per l'attuazione di interventi finalizzati a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane;

Visto l'art. 6, comma 3, della stessa legge regionale n. 18/2000, ai sensi del quale le obbligazioni emesse sono costituite in serie speciale e remunerate con interesse non superiore al 3 per cento e sono rimborsate entro 10 anni. La provvista di cui al comma 2, è integrata con ulteriore provvista della Friulia-Lis S.p.a., per un importo non inferiore a quello sottoscritto, dall'amministrazione regionale;

Rilevato che, come disposto dall'art. 10 della citata legge regionale n. 18/2000, il succitato aiuto di Stato è stato regolarmente notificato alla Commissione europea dalle autorità italiane;

Visto che la CE ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti dell'aiuto in questione, ritenendo che soddisfi tutte le condizioni per essere considerato compatibile con il trattato CE, e ne ha autorizzato l'applicazione per il periodo 2000-2006, come da nota del 6 novembre 2001, prot. 292034;

Considerato inoltre che, sulla base dell'istruttoria svolta, la CE ha fornito precisazioni e chiarimenti sull'applicazione dell'aiuto di stato stesso;

Considerato che l'art. 49 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, recante «Disciplina organica dell'artigianato» riproduce integralmente la norma di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale n. 18/2000;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 75, comma 1, della citata legge regionale n. 12/2002, di procedere all'approvazione di apposito regolamento concernente le misure di aiuto, i criteri e le modalità di intervento;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Vista la legge regionale n. 18/2000, art. 6, commi da 2 a 6;

Vista la legge regionale n. n. 12/2002, art. 49;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 516 del 27 febbraio 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione, tramite Friulia-Lis S.p.a., di agevolazioni alle imprese artigiane per operazioni di locazione finanziaria di cui all'art. 49 della legge regionale 12 aprile 2002, n. 12», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 14 marzo 2003

TONDO

Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione, tramite Friulia-Lis S.p.a., di agevolazioni alle imprese artigiane per operazioni di locazione finanziaria ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le misure di aiuto e i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a mezzo locazione finanziaria (leasing) da parte della Friulia-Lis S.p.a. ai sensi dell'art. 49, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

Art. 2.

Imprese finanziabili

1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'art. 1, le imprese artigiane iscritte all'albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.) di cui all'art. 13 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, nonché le cooperative artigiane, le società consortili ed i consorzi tra imprese artigiane anche in forma cooperativa, iscritte nell'apposita sezione dell'albo stesso.

Art. 3.

Operazioni finanziabili

1. Sono finanziabili:

a) contratti di locazione finanziaria, di seguito indicata leasing, mobiliare, della durata massima di anni cinque. Il limite massimo d'importo per l'ammissibilità all'agevolazione è di euro 150.000,00, anche con riferimento a più operazioni di leasing mobiliare;

b) contratti di leasing immobiliare, della durata minima di anni otto. Il limite massimo d'importo per l'ammissibilità all'agevolazione è di euro 515.000,00, per operazione.

2. Fino all'importo complessivo di euro 515.000,00 possono essere cumulate più operazioni di diversa categoria.

3. Gli importi massimi suindicati potranno essere superati dalla Friulia-Lis S.p.a. applicando alla differenza le condizioni correnti di istituto.

4. Non sono ammesse le operazioni di sub-locazione, né quelle aventi per oggetto beni preventivamente ceduti dallo stesso conduttore alla società di leasing (operazioni di lease-back).

5. Sulla base del presente regime i finanziamenti possono essere concessi soltanto se la domanda d'aiuto è stata presentata dal beneficiario prima che inizi l'esecuzione del progetto da sovvenzionare.

Art. 4.

Contenuto del contratto di leasing

1. I contratti di leasing indicati all'art. 3 possono riguardare la locazione di beni mobili o immobili quali attrezzature e fabbricati, che contribuiscono alla creazione di nuovi stabilimenti, all'ampliamento di stabilimenti esistenti o all'avvio di attività connessa con una modifica sostanziale dei prodotti o dei processi produttivi di uno stabilimento esistente fra le quali, in particolare, l'acquisizione, l'ammodernamento, l'ampliamento e la ristrutturazione di laboratori e l'acquisto di attrezzature e macchinari funzionali all'attività esercitata.

Art. 5.

Forma e intensità dell'aiuto, costi ammissibili, cumulo

1. Gli aiuti sono concessi quando l'acquisizione dei beni è finanziata attraverso contratto di leasing per cui l'impresa locataria dispone di una promessa di vendita del bene da parte del locatore. L'acquisto del bene al termine del periodo di leasing non è obbligatorio. Il bene tuttavia deve essere conservato per cinque anni dalla conclusione dell'iniziativa.

2. L'aiuto è accordato, attraverso Friulia-Lis S.p.a., sotto forma di parziale abbuono dei costi finanziari dei contratti di leasing della durata di cinque anni per attrezzature e di otto anni per i fabbricati.

3. Il tasso variabile da applicare agli interventi di leasing è pari all'EURIBOR 3 mesi lettera, media del mese precedente, arrotondato al secondo decimale.

4. Il tasso da applicare durante il periodo contrattuale è comunque variabile in più e in meno nella misura delle variazioni dell'EURIBOR 3 mesi lettera, media del mese precedente, arrotondato al secondo decimale.

5. La variazione del tasso contrattuale è applicata a partire dal secondo canone avente scadenza successiva alla variazione stessa.

6. Il tasso d'interesse agevolato, relativo al contratto di locazione finanziaria, non dovrà comunque superare il limite massimo d'aiuto raggiungibile, espresso in termini di equivalente sovvenzione lorda (E.S.L.) e calcolato secondo il metodo stabilito dal decreto del presidente della giunta regionale n. 0224/Pres. del 10 maggio 1993.

7. Dato che i costi del leasing sono fissati in rapporto al tasso «EURIBOR», non devono comunque essere superate le intensità massime del 7,5 e 15%, rispettivamente per le medie e piccole imprese, qualunque sia la variazione del tasso «EURIBOR».

8. Gli aiuti concessi sulla base di questo regime non possono essere cumulabili con alcun altro aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 87, par. 1 del Trattato CE, né con altri finanziamenti comunitari che riguardino gli stessi costi ammissibili.

Art. 6.

Vincoli ed obblighi del soggetto beneficiario

1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo:

a) di non cedere il contratto di locazione a terzi;
b) di non cedere a terzi i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria;

c) di utilizzare direttamente i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria per tutta la durata dell'operazione agevolata, in stabilimenti o cantieri localizzati nel territorio regionale;

d) di trasmettere alla Friulia-Lis S.p.a., entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la puntuale osservanza del rispetto dei vincoli di utilizzo dei beni.

2. Nel caso di mancato invio della dichiarazione di cui alla lettera d) del comma 1 nel termine ivi indicato, la Friulia-Lis S.p.a. - previo eventuale sollecito una volta soltanto - effettua un sopralluogo per verificare la situazione di fatto esistente e laddove venissero verificate anomalie ne dà urgente comunicazione all'amministrazione regionale per le conseguenti determinazioni circa l'agevolazione.

3. Dei vincoli e degli obblighi deve farsi espressa menzione nel contratto e, sempre in detta sede, il soggetto beneficiario deve espressamente impegnarsi ad acconsentire agli accertamenti che dovessero rendersi necessari in caso di mancato invio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve inoltre impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Friulia-Lis S.p.a. del sopravvenire di fatti e circostanze collidenti con i vincoli ed obblighi di cui si tratta, ivi compresa la cessazione dell'attività produttiva dovuta a qualsivoglia causa, compresi il fallimento e la liquidazione volontaria.

Art. 7.

Ammissibilità

1. A conclusione dell'istruttoria, che deve avvenire nelle modalità e nei tempi previsti dalla convenzione, la Friulia-Lis S.p.a. deve soddisfare le domande ritenute ammissibili all'intervento, tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Art. 8.

Notifica CE

1. Il presente regolamento non è soggetto all'obbligo della notificazione alla CE, di cui all'art. 88, paragrafo 3, del Trattato, in quanto è già stato notificato in via preventiva il progetto di aiuti ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 18/2000, integralmente riprodotto dall'art. 49 della legge regionale n. 12/2002, ed il presente provvedimento si attiene a quanto autorizzato dalla CE.

2. Il regime notificato è stato valutato nell'ambito del regolamento (CE) n. 70/2001 dalla Commissione europea del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato in favore delle piccole e medie imprese (*Gazzetta Ufficiale* legge 10 del 13 gennaio 2001, pag. 33).

Art. 9.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 «Disciplina organica dell'artigianato», e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 11.

Durata

I. Il presente regolamento resta in vigore nei limiti dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 70/2001 della commissione del 12 gennaio 2001.

Visto, il presidente: TONDO

03R0364

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 marzo 2003, n. 063/Pres.

Regolamento per la definizione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri di riparto del fondo di cui all'art. 3, comma 8, lettera h) della legge regionale n. 1/2003. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 9 aprile 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 3, comma 8, lettera h), della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, che stanziava un fondo pari a 300.000 euro a favore dei comuni che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'ente Ferrovie dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, relativamente all'importo di fine esercizio per l'anno 2002 e all'importo della retribuzione per l'anno 2002;

Considerato che la norma sopra citata prevede, altresì, che le modalità di presentazione della domanda e i criteri di riparto vengano definiti con apposito regolamento;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere senza ritardo all'individuazione delle anzidette modalità e dei criteri per l'assegnazione del fondo di cui all'art. 3, comma 8, lettera h), della legge regionale n. 1/2003, prevedendo, nei limiti dello stanziamento di bilancio, la copertura del totale degli oneri sostenuti nell'anno di riferimento;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 497 del 27 febbraio 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la definizione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri di riparto del fondo di cui all'art. 3, comma 8, lettera h), della legge regionale n. 1/2003, a favore dei comuni che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'ente Ferrovie dello Stato», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 14 marzo 2003

TONDO

Regolamento per la definizione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri di riparto del fondo di cui all'art. 3, comma 8, lettera h) della legge regionale n. 1/2003.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento definisce le modalità di presentazione della domanda e i criteri di riparto del fondo di cui all'art. 3, comma 8, lettera h), della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, a favore dei comuni che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'ente Ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Modalità di presentazione della domanda

1. Per accedere al riparto del fondo di cui all'art. 1, i comuni interessati presentano alla direzione regionale per le autonomie locali, servizio finanziario e contabile, apposita domanda indicante il nominativo del personale proveniente a seguito di mobilità dalle Ferrovie dello Stato, l'importo di fine esercizio per l'anno 2002 e l'importo della retribuzione ordinaria per il medesimo anno.

2. La domanda di cui al comma 1, deve pervenire al competente ufficio entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del presente regolamento.

3. Ai fini del rispetto del termine trova applicazione quanto disposto dall'art. 6, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 3.

Criteri di riparto ed erogazione

1. L'assegnazione spettante a ciascun comune è determinata sulla base dell'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria ed all'importo di fine esercizio relativo all'anno 2002.

2. Qualora l'ammontare complessivo delle richieste dovesse risultare superiore allo stanziamento del fondo l'importo dell'assegnazione spettante a ciascun beneficiario verrà ridotto in misura proporzionale.

3. L'erogazione è disposta in unica soluzione.

Visto, *il presidente*: TONDO

03R0365

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 marzo 2003, n. 064/Pres.

Regolamento per l'acquisto di beni e servizi per le esigenze operative correnti dell'Istituto faunistico regionale. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 15 del 9 aprile 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, che stabilisce, per le esigenze operative, che le direzioni regionali e i servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio;

Vista la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2, riguardante «Bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003»;

Viste le norme sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto di approvare il regolamento per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, nonché di quelle informatiche, di libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti dell'Istituto faunistico regionale;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 515 del 27 febbraio 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'acquisto di beni e servizi per le esigenze operative correnti dell'Istituto faunistico regionale», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 14 marzo 2003

TONDO

Regolamento per l'acquisto di beni e servizi per le esigenze operative correnti dell'Istituto faunistico regionale

Art. 1.

Spese dell'Istituto faunistico regionale

1. Le spese dirette che l'Istituto faunistico regionale sostiene ai sensi dell'art. 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1, quelle:

a) per l'acquisto di attrezzature d'ufficio, quali attrezzature informatiche varie, personal computer portatili, stampanti anche a colori e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo;

b) per le forniture di pannelli e lavagne luminose;

c) per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, quali video registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione;

d) per l'acquisto di macchine di calcolo; materiali di ricambio, di consumo ausiliario e accessorio, nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;

e) per l'acquisto di libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale elemento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani;

f) per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti urgente e indifferibile.

3. Le spese di cui al comma 2, sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 2.

Limiti di importo

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguire ai sensi del presente regolamento non può superare 5.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 3.

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. Il direttore dell'Istituto faunistico regionale dispone le spese di cui all'art. 1, incaricando il dipendente di cui all'art. 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 4.

Modalità di esecuzione delle spese

1. Salvo quanto è disposto dall'art. 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1, sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma 1, devono contenere la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze, nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, devono essere specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta deve cadere su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati al comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5.

Ricorso ad un determinato contraente

1. È consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza delle forniture;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata nessuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di 2.500,00 euro al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquistare sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal direttore del servizio competente per materia, ad eccezione della fattispecie di cui alla lettera d) del comma 1.

Art. 6.

Ordinazione del bene

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal direttore dell'Istituto faunistico regionale, su proposta del funzionario delegato, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'art. 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione.

Art. 7.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del direttore dell'Istituto faunistico regionale.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8.

Gestione dei beni mobili

1. Al vice consegnatario dell'Istituto faunistico regionale è affidata la gestione dei beni di cui all'art. 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: TONDO

03R0366

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 marzo 2003, n. 065/Pres.

Approvazione modifica al regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo per il rimborso costi relativi al trattamento economico e alle competenze accessorie del personale messo a disposizione dell'A.Re.Ra.N.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 9 aprile 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 128, comma 9-ter della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, che prevede la designazione, da parte del comitato direttivo dell'agenzia regionale per la rappresentanza regionale, di un coordinatore e dispone per il personale assegnato all'agenzia la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'ente di appartenenza;

Atteso che ai sensi del succitato art. 128, comma 9-ter, della legge regionale n. 13/1998, la giunta regionale può deliberare la conservazione, la modifica o l'integrazione di eventuali indennità e trattamenti accessori in godimento, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale e che trova applicazione, con riferimento al rimborso spese, il disposto di cui all'art. 19, comma 3, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, in materia di distacco;

Visto l'art. 1, comma 4 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2, che prevede l'anticipazione dei costi relativi al trattamento economico e alle competenze accessorie del personale messo a disposizione dell'A.Re.Ra.N., di cui all'art. 128, comma 9-ter, della legge regionale n. 13/1998, da parte delle amministrazioni di appartenenza;

Considerato che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 4, della legge regionale n. 2/2001 la Regione assicura il rimborso dei costi medesimi, nell'ambito dei trasferimenti agli enti locali, anche tramite un ente individuato quale capo fila;

Visto l'art. 3, comma 32, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, che autorizza l'amministrazione regionale a rimborsare i costi di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 2/2001, agli enti che li hanno anticipati o all'ente individuato quale capofila, previa presentazione di idonea documentazione inerente i costi effettivamente sostenuti;

Visto il successivo comma 33, dell'art. 3 della legge regionale n. 3/2002 che prevede la presentazione delle istanze di rimborso alla direzione regionale per le autonomie locali - servizio finanziario e contabile, corredata della documentazione di cui al succitato comma 32;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0182/Pres. del 24 giugno 2002, che determina i criteri e le modalità di riparto del fondo per il rimborso dei costi relativi al trattamento economico e alle competenze accessorie del personale messo a disposizione dell'A.Re.Ra.N.;

Evidenziato che all'art. 2 dell'anzidetto regolamento si fa riferimento, quale documentazione da allegare alla domanda di rimborso, alla deliberazione di assenso ed autorizzazione all'incarico dell'ente locale di appartenenza del personale interessato;

Rilevato, altresì, che la documentazione relativa all'autorizzazione dell'incarico da parte dell'ente di appartenenza pare superflua, in quanto già acquisita dall'A.Re.Ra.N., in sede di affidamento dell'incarico;

Ritenuto pertanto di dover sostituire l'art. 2 del citato regolamento escludendo tra la documentazione da allegare alla domanda, la deliberazione di assenso ed autorizzazione all'incarico dell'ente locale di appartenenza del personale interessato;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 495 del 27 febbraio 2003;

Decreta:

È approvata la modifica al «Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo per il rimborso costi relativi al trattamento economico e alle competenze accessorie del personale messo a disposizione dell'A.Re.Ra.N.», di cui all'art. 3, commi 32 - 34, della legge regionale n. 3/2002, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0182/Pres. del 24 giugno 2002, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare detta disposizione come modifica a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 14 marzo 2003

TONDO

Modifica al regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo per il rimborso costi relativi al trattamento economico e alle competenze accessorie del personale messo a disposizione dell'A.Re.Ra.N.

Art. 1.

1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0182/Pres. del 24 giugno 2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 — 1. Alla domanda di rimborso di cui all'art. 1 deve essere allegata copia della deliberazione dell'A.Re.Ra.N. con la quale viene affidato l'incarico, con l'indicazione degli estremi della deliberazione di giunta regionale di approvazione del trattamento economico.»

Visto, *il presidente*: TONDO

03R0367

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2003, n. 30.

Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 2 luglio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Toscana sostiene l'agricoltura, in armonia con la politica di sviluppo rurale della Comunità europea, anche mediante la disciplina di idonee forme di turismo nella campagna, denominato agriturismo, volte a:

- a) favorire lo sviluppo agricolo e forestale;
- b) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita;
- c) valorizzare il patrimonio rurale, naturale ed edilizio;
- d) favorire la tutela dell'ambiente e promuovere i prodotti tradizionali e di qualità certificata, nonché le produzioni agroalimentari di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
- e) valorizzare le tradizioni e le attività socio-culturali del mondo rurale;
- f) sviluppare il turismo sociale e giovanile.

Art. 2.

Definizioni

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità, esercitate dai soggetti di cui all'art. 5, attraverso l'utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione e di complementarietà con l'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile che deve rimanere principale, secondo quanto disposto dalla presente legge.

2. Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti dalla presente legge:

- a) il dare alloggio stagionale in appositi locali aziendali;
- b) l'ospitare i campeggiatori in spazi aperti per soggiorni stagionali;
- c) l'organizzare attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale;
- d) il somministrare agli ospiti aziendali per la consumazione sul posto pasti, alimenti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti dell'azienda o comunque da prodotti reperiti presso aziende agricole locali e aziende agroalimentari locali che producono e vendono prodotti regionali, nonché l'organizzare non solo per gli ospiti aziendali degustazioni e assaggi di prodotti aziendali.

Art. 3.

Denominazione delle attività agrituristiche

1. Le denominazioni agriturismo o agriturismo sono riservati esclusivamente alle attività agrituristiche svolte ai sensi della presente legge.

2. L'azienda agricola autorizzata ai sensi dell'art. 8 a svolgere attività agrituristiche, nel caso in cui sia iscritta nel registro dei produttori biologici, ai sensi della legge regionale 16 luglio 1997, n. 49 (Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici), o sia concessionaria del marchio agriqualità, di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole), può far seguire al termine agriturismo un riferimento al marchio utilizzato.

Art. 4.

Ambito di applicazione

1. Nel caso in cui un'impresa agricola sia costituita da più aziende o da più unità tecniche economiche (UTE), le disposizioni della presente legge si applicano a ciascuna azienda o a ciascuna UTE.

TITOLO II

ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO

Capo I

SOGGETTI LEGITTIMATI - CONNESSIONE E COMPLEMENTARIETÀ DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE - PRINCIPALITÀ DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE - AUTORIZZAZIONE.

Art. 5.

Soggetti legittimati e addetti all'esercizio dell'agriturismo

1. L'esercizio dell'agriturismo è riservato agli imprenditori agricoli singoli e associati, di cui all'art. 2135 del codice civile.

2. Gli imprenditori agricoli autorizzati all'esercizio dell'attività agriturbistica possono definire forme di collaborazione, disciplinate da specifici accordi scritti, al fine dello svolgimento in comune delle attività agrituristiche. Tali attività devono essere sempre connesse e complementari con l'attività agricola delle singole aziende e il carattere di principalità deve essere rispettato con riferimento ad ogni singola azienda. Per le attività di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), e b), per ogni azienda valgono i limiti di ricettività previsti dagli articoli 12 e 13. Nel caso in cui la collaborazione interessi l'attività di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) sono considerati ospiti aziendali tutti gli ospiti delle aziende agrituristiche che hanno sottoscritto gli accordi di collaborazione, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e dei requisiti di cui all'art. 21, comma 2.

3. Possono essere addetti alle attività agrituristiche e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale i familiari, di cui all'art. 230-bis del codice civile, i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale nonché i lavoratori con rapporto di lavoro interinale.

Art. 6.

Connessione e complementarietà dell'attività agriturbistica e principalità dell'attività agricola

1. La connessione dell'attività agriturbistica si realizza allorché l'azienda agricola in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alle varietà delle attività agricole praticate, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi e al numero degli addetti, sia idonea anche allo svolgimento dell'attività agriturbistica nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

2. La complementarietà dell'attività agriturbistica si realizza congiuntamente alla principalità dell'attività agricola.

3. La principalità dell'attività agricola si realizza quando, a scelta dell'imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni:

a) il tempo impiegato per lo svolgimento dell'attività agriturbistica nel corso dell'anno solare è inferiore al tempo utilizzato nell'attività agricola, di cui all'art. 2135 del codice civile, tenuto conto della diversità delle tipologie di lavorazione;

b) il valore della produzione lorda vendibile agricola annua, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, è maggiore rispetto alle entrate dell'attività agriturbistica, al netto dell'eventuale intermediazione dell'agenzia;

c) le spese d'investimento e le spese correnti da effettuarsi annualmente per l'attività agricola in azienda, al netto degli aiuti, per interventi e attività sono superiori a una quota minima fissata in rapporto alla ricettività autorizzata ed inferiori a una quota massima fissata in rapporto alla entità ed alle caratteristiche produttive dell'impresa.

4. Il regolamento d'attuazione indica le ore lavorative convenzionali occorrenti per le singole attività agricole e per le singole attività agrituristiche, gli interventi e le attività che possono essere oggetto delle spese d'investimento e delle spese correnti, le quote minime e massime delle spese e le garanzie per le obbligazioni assunte con riferimento agli investimenti ed alle spese.

Art. 7.

Criteri e modalità per la verifica del rapporto di connessione e complementarietà e della principalità

1. La connessione, la complementarietà e la principalità sono dimostrate dall'imprenditore agricolo che intende svolgere l'attività agriturbistica nella relazione sull'attività agriturbistica.

2. La relazione sull'attività agriturbistica è allegata alla domanda di autorizzazione di cui all'art. 8.

3. Qualora sussista l'obbligo di presentare il programma di miglioramento agricolo ambientale di cui all'art. 4 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 (Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola), la relazione sull'attività agriturbistica integra tale strumento.

4. Nella relazione sull'attività agriturbistica sono indicate:

a) l'attività agriturbistica e l'attività agricola previste per il triennio successivo;

b) la scelta della condizione per realizzare la principalità dell'attività agricola. A seconda della scelta effettuata dall'imprenditore ai sensi dell'art. 6 sono indicate le previsioni relative:

1) al tempo lavoro impiegato per lo svolgimento dell'attività agriturbistica e a quello per l'attività agricola;

2) alla produzione lorda vendibile, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, e alle entrate ottenibili dall'attività agriturbistica, al netto della eventuale intermediazione dell'agenzia;

3) all'entità delle spese d'investimento e delle spese correnti che saranno effettuate e le garanzie fornite da parte dell'imprenditore;

c) l'ordinamento colturale e le attività produttive attuate nel triennio precedente alla stesura del piano o della relazione e quelli previsti a seguito degli interventi programmati, anche in riferimento alle attività connesse di cui all'art. 2135 del codice civile;

d) la consistenza delle strutture edilizie presenti sul fondo e di quelle poste all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, con l'indicazione della loro utilizzazione ai fini dell'attività agriturbistica e dell'attività agricola, nonché la consistenza delle eventuali strutture edilizie presenti sul fondo e non utilizzate;

e) l'indicazione delle unità lavorative e del monte complessivo annuo di giornate-lavoro previste per l'attività agriturbistica e per l'attività agricola, se non già precedentemente specificato.

5. Il mantenimento dei requisiti dichiarati nella relazione è attestato dall'imprenditore agricolo con periodicità triennale mediante autocertificazione, sulla base delle indicazioni stabilite nel regolamento di attuazione.

6. In riferimento al requisito della principalità qualora l'imprenditore agricolo ritenga necessario applicare una condizione diversa da quella scelta lo comunica al comune. Il comune acquisisce, sulla modifica proposta, il parere vincolante della provincia o della comunità montana. La nuova condizione scelta si applica anche al periodo dell'anno solare già trascorso, salvo eventuali procedimenti di accertamento pendenti.

7. Il regolamento di attuazione elenca i documenti che dimostrano, a secondo della scelta operata dall'imprenditore, la principalità dell'attività agricola rispetto all'attività agriturbistica e consentono di accertare il permanere di tale carattere.

Art. 8.

Autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche

1. L'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla presente legge è soggetto ad autorizzazione. La domanda di autorizzazione è diretta al comune nel cui territorio è situato il centro aziendale.

2. Congiuntamente alla domanda, l'imprenditore presenta richiesta di classificazione della struttura ricettiva agrituristica ai sensi dell'art. 9.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il comune accerta che il richiedente:

a) sia imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;

b) non abbia riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, a meno che non abbia ottenuto la riabilitazione, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità ovvero di frode nella preparazione degli alimenti;

c) non sia sottoposto a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modifiche ovvero sia stato dichiarato delinquente abituale;

d) non sia sottoposto a misure di prevenzione o abbia procedimenti penali in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione, ai sensi della legislazione antimafia;

e) sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche e di cui all'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti) e successive modifiche.

4. Il comune, inoltre, acquisisce:

a) il parere del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale relativamente alla idoneità degli immobili, dei locali e delle attrezzature da utilizzare per l'attività agrituristica;

b) il parere vincolante della provincia o della comunità montana, sulla principalità dell'attività agricola rispetto all'attività agrituristica, sulla connessione e complementarietà dell'attività agrituristica e sulla possibilità di utilizzare gli edifici ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera d), e il parere sul programma di miglioramento agricolo ambientale, se ricorrono le condizioni di cui all'art. 7, comma 3;

c) la classificazione di cui all'art. 9 attribuita alla struttura agrituristica dalla provincia.

5. L'attività agrituristica rientra tra le attività produttive per le quali si applica il procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59). Il termine per la conclusione del procedimento è di novanta giorni.

6. Nell'autorizzazione comunale sono specificate le attività agrituristiche e i relativi limiti e modalità di esercizio.

7. L'autorizzazione ha durata indeterminata salvo i casi di revoca previsti dall'art. 25.

8. L'autorizzazione non è cedibile.

9. In caso di trasferimento dell'azienda agricola il nuovo titolare è autorizzato in via provvisoria alla prosecuzione dell'attività agrituristica previa autocertificazione con la quale si dichiara il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente e che non sono intervenute variazioni dei requisiti che hanno originato il rilascio dell'autorizzazione. Il comune, entro e non oltre il termine di cui al comma 5, procede, pena la decadenza dell'autorizzazione provvisoria, alla verifica dei requisiti posseduti dal nuovo conduttore al fine del rilascio dell'autorizzazione stessa.

10. Qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti in base ai quali l'autorizzazione è stata concessa è comunicata al comune, entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Art. 9.

Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche

1. Sulla base delle caratteristiche dichiarate dal titolare, in conformità alle disposizioni del regolamento di attuazione, la provincia assegna la relativa classifica alla struttura ricettiva agrituristica.

2. L'attribuzione della classifica è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività agrituristiche.

3. Qualora si verificano variazioni dei requisiti tali da comportare un aggiornamento del livello di classificazione, l'imprenditore agricolo dichiara tale variazione in occasione della comunicazione dei prezzi e delle attrezzature alla provincia.

4. La provincia può procedere in ogni momento, anche d'ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere. Il provvedimento della provincia è trasmesso al comune e notificato all'interessato.

Art. 10.

Pubblicità dei prezzi, dei servizi e delle attrezzature

1. Entro il 1° ottobre di ogni anno i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica comunicano alla provincia competente i prezzi massimi che intendono praticare dal 1° gennaio dell'anno successivo, nonché le caratteristiche delle strutture. Per le strutture con apertura stagionale invernale la decorrenza dei prezzi comunicati è anticipata al 1° dicembre dell'anno in corso. L'obbligo della comunicazione non sussiste qualora non siano intervenute variazioni nei prezzi o nelle caratteristiche della struttura, rispetto alla comunicazione precedente.

2. È prevista la facoltà di presentare entro il 1° marzo di ogni anno una comunicazione suppletiva dei prezzi che si intendono praticare dal 1° giugno dello stesso anno, se variati in aumento.

3. Per le strutture di nuova apertura la comunicazione è effettuata entro la data di inizio dell'attività.

4. Le province trasmettono alla giunta regionale l'elenco ufficiale dei prezzi comunicati dai titolari della autorizzazione, nonché i dati dei servizi e delle attrezzature di ogni singola struttura ricettiva e acquisiscono i dati statistici, riguardanti le strutture ricettive ed il movimento clienti, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), nonché della legge regionale 2 settembre 1992, n. 43 (istituzione dell'Ufficio di statistica della Regione Toscana).

Art. 11.

Obblighi amministrativi degli operatori agrituristiche

1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica hanno, in particolare, i seguenti obblighi:

a) iniziare l'attività entro il termine massimo di un anno dalla data fissata nell'autorizzazione e di non sospendere l'esercizio dell'attività per più di ventiquattro mesi nell'arco di un triennio;

b) esporre al pubblico l'autorizzazione di cui all'art. 8;

c) comunicare al comune la data di inizio dell'attività, la data di cessazione e, nel caso di chiusura temporanea dell'esercizio, la durata della chiusura;

d) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione;

e) rispettare i prezzi comunicati;

f) esporre al pubblico, in luogo ben visibile, una tabella riepilogativa, contenente le caratteristiche delle strutture e i prezzi dei servizi praticati nel corso dell'anno, da cui risulti la classificazione attribuita;

g) non diffondere informazioni sulle caratteristiche delle strutture diverse dai dati comunicati.

Capo II

LIMITI E MODALITÀ D'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE

Art. 12.

Ospitalità in camere e unità abitative indipendenti

1. L'attività di ospitalità è stagionale ed è svolta negli immobili di cui all'art. 17 e nel rispetto del limite massimo di trenta posti letto in camere o in unità abitative, o utilizzando entrambe le soluzioni, e oltre i trenta e fino a quaranta posti letto utilizzando esclusivamente unità abitative indipendenti.

2. La capacità ricettiva di cui al comma 1 può essere aumentata, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, utilizzando unità abitative indipendenti, tramite interventi di recupero di edifici di valore storico, culturale e ambientale individuati secondo la normativa vigente in materia, nonché di edifici situati all'interno dei nuclei classificati dagli strumenti urbanistici zone A non urbane, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

3. Nelle camere adibite al pernottamento, comprese quelle poste in unità abitative indipendenti, su esplicita richiesta dell'ospite, può essere autorizzata la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari. Al momento della partenza dell'ospite tale utilizzazione cessa e si ristabiliscono i posti letto previsti. I letti aggiunti non sono conteggiati ai fini della determinazione del limite massimo dei posti letto autorizzati.

4. La stagionalità si intende riferita esclusivamente alla durata del soggiorno, a fini turistici, degli ospiti aziendali.

Art. 13.

Ospitalità in spazi aperti

1. L'ospitalità in spazi aperti è stagionale ed è svolta in aziende con estensione non inferiore a due ettari contigui di superficie agricola totale (SAT) e nel rispetto del limite massimo di ventiquattro ospiti e otto tende o altri mezzi di soggiorno autonomo, e di una densità massima di sei ospiti e due tende o altri mezzi di soggiorno autonomo, per ettaro di superficie agricola aziendale. Nei casi di frazione di ettaro, fino a cinquemila metri quadrati compresi, si arrotonda per difetto e oltre cinquemila metri quadrati per eccesso.

2. Nei comuni il cui territorio è totalmente o anche solo parzialmente prospiciente il mare, l'ospitalità in spazi aperti può essere autorizzata solo in zone a tale scopo individuate dallo strumento urbanistico comunale.

3. Nei comuni diversi da quelli di cui al comma 2 le amministrazioni comunali possono prevedere, tramite lo strumento urbanistico, zone in cui l'attività di ospitalità in spazi aperti è esclusa.

4. La stagionalità si intende riferita esclusivamente alla durata del soggiorno, a fini turistici, degli ospiti aziendali.

Art. 14.

Attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo riferite al mondo rurale.

1. Le attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale, possono essere organizzate anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, fermo restando il rispetto della connessione e complementarietà. Le stesse:

a) sono finalizzate a una migliore conoscenza del territorio e delle tradizioni locali;

b) sono previste nei programmi proposti dall'imprenditore agricolo nella relazione sull'attività agrituristica; nel caso si renda necessario modificare il programma, l'imprenditore agricolo lo comunica al comune almeno otto giorni prima dell'inizio delle attività medesime.

2. Le attività di escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale possono essere esercitate anche non in connessione con l'attività agricola dell'azienda; in tale caso sono finalizzate esclusivamente a fornire servizi a coloro che pernottano presso l'azienda agrituristica.

Art. 15.

Somministrazione di pasti, alimenti e bevande sul posto e organizzazione di degustazioni e assaggi di prodotti aziendali

1. La somministrazione di pasti, alimenti e bevande, comprese quelle a carattere alcoolico e superalcoolico:

a) è rivolta esclusivamente agli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), c) per la consumazione sul posto;

b) è costituita prevalentemente da prodotti aziendali o comunque da prodotti reperiti presso aziende agricole locali e aziende agroalimentari locali che producono e vendono prodotti regionali.

2. L'organizzazione di degustazioni e assaggi di prodotti:

a) è effettuata esclusivamente con prodotti aziendali e all'interno dell'azienda;

b) è rivolta non esclusivamente agli ospiti aziendali.

3. Sono considerati prodotti aziendali i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell'azienda agricola e quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

Art. 16.

Organizzazione di eventi promozionali per prodotti aziendali tradizionali o di qualità

1. Le aziende agrituristiche, che hanno una propria produzione di prodotti tradizionali o di qualità certificata ai sensi della normativa vigente, possono realizzare in azienda eventi con finalità promozionali, che rientrano nelle attività di cui all'art. 14, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il numero degli eventi non può essere superiore a venti per anno solare;

b) nel corso degli eventi la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sul posto può essere rivolta a tutti i partecipanti e deve essere costituita prevalentemente da prodotti aziendali o comunque da prodotti reperiti presso aziende agricole locali secondo i parametri indicati nel regolamento di attuazione;

c) gli impianti e i locali utilizzati nel corso degli eventi devono avere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.

Capo III

NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI. REQUISITI STRUTTURALI, IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE.

Art. 17.

Immobili destinati all'attività agrituristica

1. Possono essere utilizzati per l'attività agrituristica:

a) i locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo o nei centri abitati, compatibilmente con le caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo in cui esso è ubicato come specificato nel regolamento di attuazione, qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in un comune limitrofo;

b) gli altri edifici o parti di essi esistenti sul fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso;

c) i volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica o da trasferimenti di volumetrie;

d) gli edifici posti all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa per l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo.

2. Gli edifici utilizzati per l'attività agrituristica mantengono la loro destinazione d'uso a fini agricoli.

Art. 18.

Disciplina per il governo del territorio e per gli interventi edilizi

1. Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano gli interventi sul patrimonio edilizio rurale che devono essere realizzati utilizzando materiali costruttivi tipici e nel rispetto delle tipologie e degli elementi architettonici e decorativi caratteristici dei luoghi, con l'esclusione di tipologie riferibili a monolocali. Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano, inoltre, le opere e gli impianti di pertinenza ai fabbricati ad uso agrituristico e le aree per la sosta degli ospiti campeggiatori che devono essere realizzati in modo da integrarsi con l'ambiente circostante, con particolare riferimento alle sistemazioni e agli arredi esterni, alla regimazione idraulica e allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi. Gli interventi devono comunque garantire una sufficiente dotazione di acqua avente caratteristiche di potabilità.

2. Gli interventi consentiti per il recupero del patrimonio edilizio esistente sono quelli definiti dall'art. 4, comma 2 della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Nuove norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio attività edilizie - disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - disciplina del contributo di concessione - sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69) e successive modifiche.

3. Non è consentita la trasformazione ai fini agrituristici:

a) degli annessi agricoli realizzati alle condizioni contenute nelle convenzioni o atti d'obbligo di cui all'art. 5, comma 3 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10 (Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole) e all'art. 4, comma 6 della legge regionale n. 64/1995 e successive modifiche;

b) degli edifici o di parti di essi realizzati ai sensi della legge regionale n. 64/1995 e della legge regionale n. 10/1979 alle condizioni contenute nelle convenzioni e negli atti unilaterali d'obbligo di cui alle stesse leggi.

4. Agli interventi effettuati sul patrimonio edilizio con destinazione agrituristica si applica l'art. 5 della legge regionale n. 64/1995 e successive modifiche.

5. Agli interventi edilizi per le attività agrituristiche si applica l'art. 23 comma 1, lettera a) della legge regionale n. 52/1999.

6. Non possono essere realizzate nuove costruzioni per l'attività agrituristica e per le attrezzature e i servizi ad essa afferenti, fatta salva la realizzazione dei volumi di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 17, dei servizi igienico-sanitari, dei volumi tecnici e la realizzazione degli impianti sportivo-ricreativi secondo le norme tecniche definite nel regolamento di attuazione.

7. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13). Relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche si applicano le norme di cui all'art. 24, comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Art. 19.

Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza per gli alloggi agrituristiche

1. I requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza degli alloggi agrituristiche sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione, nonché quelli previsti dal regolamento di attuazione.

2. Nella valutazione dei requisiti strutturali e igienico-sanitari deve essere tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici. In particolare è consentito derogare ai limiti di altezza dei locali e di superficie aero-illuminante previsti dalle norme vigenti, purché vengano garantite le condizioni minime strutturali ed igienico-sanitarie sufficienti in sede di accertamento da parte della competente autorità sanitaria, come indicato nel regolamento di attuazione.

3. Gli alloggi agrituristiche devono, comunque, essere dotati di servizi igienico-sanitari nella misura minima di uno ogni quattro persone, con l'esclusione delle strutture agrituristiche già autorizzate all'entrata in vigore della presente legge.

4. Nell'esercizio dell'attività escursionistica, le aziende agricole ricadenti nei territori classificati montani ai sensi della normativa vigente possono fornire ospitalità, nei limiti previsti dalla presente legge, in immobili, ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri o altri percorsi di viabilità secondaria e che possiedono i requisiti per i rifugi alpini previsti dall'art. 37 del decreto del presidente della giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo - legge regionale 23 marzo 2000, n. 42) e successive modifiche.

Art. 20.

Requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza per l'ospitalità in spazi aperti

1. Nello svolgimento dell'attività di ospitalità in spazi aperti devono essere rispettati i requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti nonché quelli previsti dal regolamento d'attuazione che prevede in particolare le superfici minime e le caratteristiche delle piazzole, dei percorsi, delle sistemazioni delle aree di parcheggio e dei servizi.

2. Nell'esercizio dell'attività di ospitalità in spazi aperti, i servizi igienico sanitari e i servizi per l'attività di lavanderia devono, comunque, essere garantiti nella misura minima di un servizio igienico-sanitario ogni sei persone e di un servizio per lavanderia ogni dodici persone, con l'esclusione delle strutture agrituristiche già autorizzate all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

Requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle attività didattiche, culturali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo.

1. Nello svolgimento dell'attività didattiche, culturali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo devono essere rispettati i requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti, nonché quelli previsti nel regolamento d'attuazione.

2. Per lo svolgimento delle attività didattiche, culturali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo devono, comunque, essere previsti servizi igienici nella misura minima di un servizio ogni quindici ospiti giornalieri.

3. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), c), nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle norme di sicurezza, secondo le modalità applicative indicate nel regolamento di attuazione.

Art. 22.

Requisiti igienico sanitari per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande

1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250, 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e successive modifiche, nonché al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari), con particolare riferimento all'art. 9.

2. Per l'applicazione della disciplina sull'autocontrollo igienico-sanitario nelle aziende agrituristiche che svolgono attività di preparazione e di somministrazione, per la consumazione sul posto di pasti, alimenti e bevande, ivi compreso la degustazione e l'assaggio dei prodotti aziendali, nel regolamento di attuazione sono indicate procedure semplificate di autocontrollo nel rispetto della direttiva 93/43/CEE del consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari.

3. L'attività di macellazione di animali allevati in azienda è consentita, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e previa autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi della legge n. 283/1962 e successive modifiche, nonché nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 155/1997 sull'autocontrollo e delle specificazioni contenute nel regolamento di attuazione in particolare attinenti a:

- a) specie e quantità di animali che possono essere macellati;
- b) caratteristiche dei locali di macellazione;
- c) attività di preparazione, somministrazione e consumo diretto nel luogo di produzione;
- d) attività di preparazione e somministrazione di preparati a base di carne prodotta in azienda.

4. Nel caso di preparazione e di somministrazione di pasti per un numero di ospiti complessivamente non superiore a dodici, per l'idoneità dei locali, compresa la cucina, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione. Sono fatte salve le disposizioni relative al decreto legislativo n. 155/1997.

5. Nelle strutture agrituristiche con un numero di posti letto autorizzati in camera non superiori a dodici è possibile autorizzare l'uso della cucina per gli ospiti laddove è disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti. La cucina deve avere le caratteristiche di cui al comma 4.

TITOLO III

VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 23.

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge sono esercitate dai comuni, dalle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti, salvo quanto previsto al comma 2.

2. La vigilanza e il controllo sull'osservanza degli obblighi di cui all'art. 11, comma 1, lettere e), f), g) nonché l'accertamento dei requisiti inerenti la classificazione sono esercitati dalle province. Le province trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta.

3. I comuni che hanno rilasciato autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di agriturismo, trasmettono alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione, con riferimento all'anno precedente, che evidenzia l'attività di controllo svolta direttamente, dalla provincia o da altri soggetti competenti, per il rispetto delle vigenti norme, con particolare riferimento al contenuto delle autorizzazioni rilasciate, alla classificazione e a quanto disposto dall'art. 3.

Art. 24.

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. L'imprenditore agricolo che esercita, anche in forma occasionale, le attività agrituristiche, senza l'autorizzazione di cui all'art. 8, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. Il comune con propria ordinanza dispone la chiusura dell'esercizio aperto senza l'autorizzazione. L'autorizzazione non può essere concessa all'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei dodici mesi successivi all'emissione dell'ordinanza.

2. Chiunque utilizza le denominazioni agriturismo o agriturismo senza avere l'autorizzazione di cui all'art. 8 in quanto privo dei requisiti soggettivi per richiederla, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.

3. Chiunque utilizza denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o agriturismo, suscettibili di indurre in errore i potenziali utenti, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.

4. L'imprenditore agricolo autorizzato a svolgere le attività agrituristiche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 euro nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto dei limiti e delle modalità indicate nell'autorizzazione;
- b) mancata esposizione al pubblico di copia dell'autorizzazione comunale;
- c) violazione degli obblighi di cui alla presente legge o al regolamento di attuazione non altrimenti sanzionati.

5. L'imprenditore agricolo autorizzato a svolgere le attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro nei seguenti casi:

- a) esponga o applichi prezzi superiori a quelli comunicati;
- b) non ottemperi alla comunicazione di cui all'art. 10;
- c) la comunicazione dei prezzi di cui all'art. 10 risulti incompleta o priva di indicazioni relative a caratteristiche della struttura variata rispetto alle precedenti comunicazioni;
- d) la tabella riepilogativa dei prezzi sia compilata in modo non corretto o incompleto, ovvero non sia esposta, ovvero sia in contrasto con quanto comunicato alla provincia.

6. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate, qualora il soggetto nei cinque anni successivi alla commissione di una delle violazioni di cui al presente articolo, per la quale non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ne commetta un'altra della stessa indole.

7. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono applicate dal comune e i relativi proventi sono da esso direttamente introitati. Le sanzioni di cui al comma 5 sono applicate dalla provincia e i relativi proventi sono da essa direttamente introitati.

8. Sono fatte salve le sanzioni previste dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie) nonché, per quanto applicabili, le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali vigenti.

Art. 25.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Qualora sia accertata la violazione dei limiti di recettività autorizzati oltre alla sanzione pecuniaria, l'autorizzazione all'esercizio è sospesa per un periodo da uno a trenta giorni.

2. In caso di reiterazione delle violazioni, come indicato dall'art. 24, comma 6, oltre al raddoppio della sanzione amministrativa, si applica la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a trenta giorni.

3. Qualora venga meno uno o più dei requisiti oggettivi in base ai quali è stata concessa l'autorizzazione, il comune fissa un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il comune sospende fino a tale termine l'autorizzazione all'esercizio. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il comune revoca l'autorizzazione, previo parere della provincia o della comunità montana.

4. L'autorizzazione è altresì revocata nei seguenti casi:

- a) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività agrituristica;
- b) qualora l'interessato non abbia iniziato l'attività entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione per l'inizio dell'attività stessa, o abbia sospeso l'attività senza darne comunicazione al comune.

5. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati al prefetto per gli effetti di cui all'art. 19, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e successive modifiche.

6. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati alla provincia o alla comunità montana per l'eventuale revoca delle provvidenze concesse ed il recupero delle somme erogate.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORI E ABROGATIVE

Art. 26.

Disposizioni per la rivitalizzazione delle zone montane e svantaggiate e per l'agevolazione di attività agrituristiche di ridotte dimensioni

1. I comuni possono individuare aree montane e aree territoriali caratterizzate da particolari condizioni di svantaggio socio-economico e da carenza di esercizi per la ristorazione, entro le quali, in immobili situati all'interno del fondo aziendale è consentita la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, prevalentemente a base di prodotti aziendali o comunque da prodotti reperiti presso le aziende agricole locali e aziende agroalimentari locali che producono e vendono prodotti regionali, fino ad un massimo di trenta coperti a pasto, indipendentemente dall'esercizio delle altre attività agrituristiche, fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge n. 283/1962.

2. Nel regolamento di attuazione sono determinate specifiche condizioni di agevolazione ai fini dell'applicazione della principalit  dell'attivit  agricola:

a) per le aziende agricole situate nei territori classificati montani ai sensi della legislazione vigente;

b) per le aziende agricole con superficie prevalentemente boscata;

c) per le aziende agricole autorizzate fino a otto posti letto e da nove a quindici posti letto.

3. Le condizioni di agevolazione di cui al comma 2 non si applicano alle aziende che superano limiti di ricettivit  di cui all'art. 12.

Art. 27.

Regolamento di attuazione

1. La giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione, comunicandolo, almeno quindici giorni prima dell'approvazione stessa, alla commissione consiliare competente.

2. Il regolamento d'attuazione disciplina in particolare:

a) gli elementi di cui all'art. 6, comma 4;

b) i documenti da allegare alla relazione agrituristica con particolare riferimento a quelli che dimostrano la realizzazione del carattere di principalit  dell'attivit  agricola;

c) i criteri per la classificazione delle strutture, privilegiando le caratteristiche rurali dell'ospitalit  e l'offerta dei servizi finalizzati a favorire la conoscenza dell'ambiente rurale;

d) gli elementi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a);

e) le caratteristiche tecniche dei servizi igienici, dei volumi tecnici e delle strutture di cui all'art. 20, comma 1;

f) i requisiti strutturali, tecnici, igienico-sanitarie e di sicurezza per lo svolgimento delle attivit  agrituristiche;

g) i parametri per la somministrazione dei prodotti locali durante gli eventi promozionali di cui all'art. 16, comma 1, lettera b);

h) le condizioni di agevolazione per le aziende di cui all'art. 26, comma 2;

i) le condizioni inerenti l'attivit  di macellazione di animali allevati in azienda e utilizzati per l'attivit  agrituristica di somministrazione pasti.

Art. 28.

Archivio regionale delle aziende agrituristiche

1. Ai fini dell'istituzione dell'archivio regionale delle aziende agrituristiche, i comuni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmettono alla giunta regionale e, per conoscenza, alla provincia competente per territorio un elenco riassuntivo delle autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno precedente.

Art. 29.

Incentivi finanziari

1. Alle imprese agricole singole o associate che esercitano l'attivit  agrituristica si applicano le norme di incentivazione finanziaria previste dalle vigenti leggi di finanziamento nel settore agricolo.

Art. 30.

Monitoraggio e valutazione

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge, la giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione comprendente tra l'altro:

a) una valutazione sul conseguimento delle finalit  di cui all'art. 1, comma 1;

b) dati relativi all'attivit  di vigilanza e controllo di cui all'art. 23 svolta dagli enti competenti;

c) dati relativi alle sospensioni e alle revoche dell'autorizzazione disposte ai sensi dell'art. 25;

d) i dati dell'archivio regionale, delle aziende agrituristiche di cui all'art. 28, aggiornato alle autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno precedente e con particolare evidenziazione di quelli relativi alle zone di cui all'art. 26.

Art. 31.

Norme transitorie, abrogazioni

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione e da tale data   abrogata la legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76 (Disciplina delle attivit  agrituristiche) e successive modifiche.

2. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di cui al comma 1, i quali si concludono a norma della disciplina previgente.

3. Il sesto capoverso della lettera f) del comma 2 dell'art. 40 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio)   sostituito dal seguente: «varianti per l'applicazione della disciplina regionale delle attivit  agrituristiche».

La presente legge   pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge delle Regione Toscana.

Firenze, 23 giugno 2003

MARTINI

La presente legge   stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 18 giugno 2003.

03R0577

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2003, n. 31.

Bilancio di previsione per l'anno 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005. Assestamento e seconda variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 2 luglio 2003)

(Omissis).

03R0578

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2003, n. 32.

Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 10 luglio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La Regione, con la presente legge, disciplina il regime autorizzativo concernente l'impiego di radiazioni ionizzanti, in conformità con quanto disposto dall'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), e successive modifiche, dettando, specificamente, le norme per il rilascio del nulla osta preventivo classificato di categoria B, relativamente alle attività comportanti esposizioni a scopo medico.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, la presente legge disciplina inoltre:

a) le modalità per l'espressione del parere regionale finalizzato al rilascio, da parte dell'autorità statale competente, del nulla osta di categoria A;

b) l'individuazione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'allontanamento dei materiali di cui all'art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 230/1995, nonché le modalità relative al rilascio dell'autorizzazione medesima;

c) le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario delle attrezzature radiologiche e delle sorgenti radioattive, per l'acquisizione degli elementi conoscitivi finalizzati alla più adeguata programmazione sanitaria regionale;

d) le valutazioni delle esposizioni a scopo medico con riguardo alla popolazione regionale e dei relativi gruppi di riferimento;

e) controllo della radioattività ambientale.

Art. 2.

Rinvio normativo

1. Ferma restando l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, la presente legge è emanata in attuazione altresì:

a) delle relative norme di cui al decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 (Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche);

b) di quelle di cui al decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 (Attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti);

c) del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti).

2. Ai fini di cui all'presente legge, valgono le definizioni adottate dal capo II del decreto legislativo n. 230/1995.

Capo II

PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art. 3.

Nulla osta preventivo all'impiego di sorgenti

1. La competenza relativa al rilascio del nulla osta preventivo di cui all'art. 1, comma 1, è attribuita ai comuni, previo parere della commissione regionale disciplinata dall'art. 4. I comuni stabiliscono con proprio regolamento:

a) le modalità del rilascio del nulla osta, ai contenuti dello stesso, ed alle relative modifiche;

b) la proposizione, da parte dell'interessato, della domanda finalizzata alla concessione del nulla osta di cui alla lettera a).

2. Ai fini del rilascio del nulla osta di cui al comma 1, i comuni, con riferimento alle attività comportanti esposizioni a scopo medico, per le pratiche concernenti la detenzione e l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, accertano, tramite i dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali:

a) l'idoneità dell'ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, l'adeguatezza delle modalità di esercizio delle attività e delle attrezzature;

b) l'idoneità della qualificazione del personale addetto;

c) l'idoneità delle modalità di previsione e gestione delle conseguenze di eventuali incidenti;

d) l'idoneità ed adeguatezza delle modalità di allontanamento o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi, che si renda necessario, anche con riferimento alla eventuale dismissione dell'attività, ai sensi dell'art. 7.

3. I comuni sono tenuti a conformare le procedure di cui al comma 1 alle procedure di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui alla legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento).

Art. 4.

Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti

1. È istituita la commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti, di seguito denominata «Commissione», con compiti di consulenza nei confronti dei comuni. La commissione esprime il parere previsto, ai fini del rilascio del relativo nulla osta, dall'art. 3, comma 1, sulla base degli accertamenti e delle verifiche previste dall'art. 3, comma 2. La commissione trasmette il parere di sua competenza al comune interessato, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dai dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali degli accertamenti di cui all'art. 3, comma 2.

2. La commissione svolge altresì compiti e funzioni istruttorie ai fini dell'espressione del parere regionale di cui all'art. 8 e costituisce l'organismo tecnico-consultivo competente nelle materie e nelle problematiche oggetto della presente legge, relative alle pratiche che implicano rischio da esposizione alle radiazioni ionizzanti, a garanzia della prevenzione del rischio stesso, e della conseguente protezione della popolazione, dei pazienti, e dei lavoratori. La commissione è altresì competente all'espressione dei pareri ai comuni ai fini dell'autorizzazione alle operazioni di dismissione, di cui all'art. 7, e ai fini dell'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti di cui all'art. 9, comma 3.

3. La commissione dura in carica 3 anni ed è nominata dalla giunta regionale. La commissione è composta da:

a) il dirigente del servizio competente del dipartimento «Diritto alla salute e politiche di solidarietà» della giunta regionale, che svolge le funzioni di presidente;

b) un fisico esperto in fisica medica;

c) un fisico esperto qualificato di terzo grado;

d) un medico specialista in medicina nucleare;

e) un medico specialista in radioterapia o in radiodiagnostica;

f) un medico autorizzato;

g) un rappresentante della direzione regionale del lavoro;

h) un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. La giunta regionale disciplina con il regolamento di cui all'art. 16:

a) la procedura per l'espressione dei pareri di competenza, compresa l'individuazione degli organismi ed enti di cui la commissione si avvale ai fini dell'espressione degli stessi;

b) l'organizzazione interna, le norme di funzionamento, le modalità relative allo svolgimento dell'attività della commissione, comprese quelle inerenti la periodicità delle riunioni ed il numero minimo dei partecipanti ai fini della validità dell'espressione dei pareri di competenza.

Art. 5.

Domanda di nulla osta

1. La domanda finalizzata al rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti classificato di categoria B a scopo medico, è redatta e presentata, dal soggetto interessato, nelle forme e con le modalità prescritte dal comune competente.

2. La domanda di cui al comma 1, deve, in ogni caso, contenere gli elementi previsti dall'allegato IX al decreto legislativo n. 230/1995, inserito dal decreto legislativo n. 241/2000, ed essere corredata altresì dalla relativa documentazione, ivi specificata, redatta e sottoscritta da un esperto qualificato, ai sensi dell'art. 77 e seguenti dello stesso decreto legislativo n. 230/1995, anche al fine di comprovare l'idoneità dei locali destinati all'esercizio della pratica di cui si tratta.

Art. 6.

Contenuti del nulla osta e relative modifiche

1. Il comune competente rilascia il nulla osta ai sensi dell'art. 3 e, qualora ne ravvisi la necessità in base al parere espresso dalla commissione di cui all'art. 4, provvede all'integrazione del nulla osta mediante specifiche prescrizioni tecniche.

2. Il titolare del nulla osta ogni qual volta nel corso di svolgimento della pratica autorizzata si prevedano variazioni che comportino:

a) un significativo aumento delle condizioni di rischio per il paziente, per i lavoratori, o per la popolazione;

b) modifiche sostanziali che incidano, anche solo parzialmente, sui contenuti o sulle prescrizioni dettate con il nulla osta stesso, è tenuto a richiedere al comune competente la modifica o l'integrazione dello stesso.

3. Nei casi di cui al comma 2, il comune competente autorizza le modifiche o integrazioni richieste nel rispetto delle disposizioni dettate dalla presente legge con riferimento al rilascio del nulla osta originario.

Art. 7.

Disposizioni per la dismissione della pratica

1. L'intendimento di cessare la pratica oggetto del nulla osta è comunicato al comune competente che provvede all'autorizzazione alla dismissione.

2. Ai fini di cui al comma 1, qualora nel nulla osta siano state inserite specifiche prescrizioni in merito alle modalità di dismissione, il titolare della pratica autorizzata è tenuto a redigere un piano delle operazioni, a cui deve essere allegata apposita relazione tecnica, redatta da un esperto qualificato ai sensi dell'art. 77 e seguenti del decreto legislativo n. 230/1995, ed a trasmetterlo al competente comune. Tale piano, da effettuarsi ai fini della dismissione, è comprensivo delle valutazioni e delle misure relative alla sicurezza e protezione, con particolare riferimento:

a) alle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi risultanti dallo svolgimento della pratica e dalle operazioni di dismissione;

b) alla sistemazione delle sorgenti di radiazioni impiegate.

3. Il comune competente autorizza le operazioni di dismissione anche acquisendo, qualora ne ravvisi la necessità, il parere della commissione di cui all'art. 4, che può contenere prescrizioni tecniche ritenute necessarie; a tal fine, provvede alla trasmissione, per l'acquisizione del relativo parere, del piano presentato ai sensi del comma 2 rispettivamente:

a) alla competente azienda unità sanitaria locale;

b) al comando provinciale dei vigili del fuoco;

c) alla direzione provinciale del lavoro;

d) alla struttura territorialmente competente dell'agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).

4. Il soggetto interessato è obbligato ad ottemperare alle prescrizioni eventualmente dettate ai sensi del comma 3.

5. Competono ai comuni i controlli tesi ad accertare il pieno rispetto delle prescrizioni dettate ai sensi del presente articolo, nonché la positiva conclusione della fase di dismissione. In particolare, tali controlli accertano:

a) la mancanza di vincoli di natura radiologica sull'installazione in cui la pratica sia stata esercitata;

b) la corretta sistemazione dei rifiuti radioattivi prodotti, e delle sorgenti impiegate.

Art. 8.

Parere sul rilascio di nulla osta classificato di categoria A

1. La Regione esprime il parere previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo n. 230/1995. A tal fine, la giunta regionale provvede, con apposita deliberazione, avvalendosi della commissione di cui all'art. 4.

Capo III

DISPOSIZIONI PER L'ALLONTANAMENTO DEI RIFIUTI

Art. 9.

Autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti

1. I comuni, nell'ambito di pratiche comportanti un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti, contestualmente al nulla osta disciplinato dall'art. 3, provvedono all'autorizzazione relativa all'allontanamento dei rifiuti prodotti, ove contengano radionuclidi, secondo quanto disposto dall'art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 230/1995.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i comuni provvedono al rilascio di apposita autorizzazione per l'allontanamento dei rifiuti di cui al comma 1, destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti, o comunque in attività diverse da quelle soggette al nulla osta disciplinato dall'art. 3 della presente legge, qualora l'allontanamento stesso non sia disciplinato nell'ambito del provvedimento autorizzativo relativo all'attività di cui si tratta.

3. Nei casi di cui al comma 2, i comuni provvedono al rilascio dell'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti nei termini previsti dal regolamento comunale di cui all'art. 3, comma 1, previo parere della commissione, di cui all'art. 4, integrata dagli esperti e dagli organismi a tal fine individuati, ai sensi dello stesso art. 4, comma 4, lettera b), nel regolamento regionale di cui all'art. 16, e con le procedure ivi previste.

4. I rifiuti di cui al presente articolo possono essere raccolti e conferiti ad impianti di smaltimento, trattamento o deposito, esclusivamente tramite operatori autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Capo IV

CONTROLLI E VIGILANZA

Art. 10.

Esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza

1. I controlli finalizzati all'applicazione della presente legge e relativi alla tutela sanitaria del paziente sono svolti dal dipartimento di prevenzione dell'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente.

2. Fatta salva la competenza del dipartimento di cui al comma 1, all'esercizio dei controlli inerenti la tutela dai rischi da radiazioni ionizzanti dei lavoratori, di quelli relativi alle macchine radiogene, nonché di quelli inerenti la tutela sanitaria della popolazione, provvedono le amministrazioni pubbliche specificamente individuate ai sensi del decreto legislativo n. 230/1995 e dalle altre disposizioni legislative vigenti in materia.

3. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati con periodicità almeno biennale. I dipartimenti competenti all'effettuazione di essi sono altresì tenuti ad espletare i compiti ad essi spettanti, su specifica richiesta:

a) delle amministrazioni pubbliche competenti al rilascio degli atti autorizzativi disciplinati dalla presente legge;

b) di ogni altra autorità pubblica comunque competente all'esercizio di funzioni di tutela, della salute o dell'ambiente, dai pericoli derivanti dall'impiego delle radiazioni ionizzanti.

4. La giunta regionale, ogni due anni, presenta al consiglio regionale e alla commissione consiliare competente una relazione sintetica sui risultati dei controlli di cui al comma 1, sulla base di report elaborati dalle aziende unità sanitarie locali.

Capo V

ARCHIVIO RADIOLOGICO TOSCANO

Art. 11.

Istituzione e compiti

1. È istituito l'archivio regionale delle apparecchiature radiogene e delle sostanze radioattive, di seguito denominato «archivio», con il compito di raccogliere ed elaborare dati informativi delle strutture che esercitano pratiche concernenti l'impiego di radiazioni ionizzanti, disciplinate dalla presente legge, al fine di vigilare sulla piena attuazione di essa.

2. L'archivio di cui al comma 1, è costituito dai dati informativi sulle apparecchiature radiogene e sulle sostanze radioattive effettivamente detenute e rientra, ad ogni effetto, tra gli adempimenti obbligatori da assolversi ai fini dell'attuazione del disposto di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 187/2000.

3. La Regione provvede, con il regolamento di cui all'art. 16, a disciplinare le forme, le modalità di gestione, di funzionamento e di attuazione dell'archivio, ivi compresa l'eventuale istituzione di un sistema telematico di gestione delle comunicazioni.

Art. 12.

Obblighi di comunicazione

1. I detentori di apparecchiature radiogene o sostanze radioattive, soggetti al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 230/1995, sono tenuti a trasmettere all'archivio di cui all'art. 11, entro trenta giorni dall'inizio della detenzione, la comunicazione relativa alla detenzione stessa.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono inoltre tenuti a comunicare all'archivio le variazioni intervenute nell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, relativamente alle caratteristiche, alla sede di impiego, alle dismissioni delle sorgenti stesse.

Art. 13.

Scambio di informazioni

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente capo, i comuni competenti al rilascio del nulla osta di cui all'art. 3 provvedono a trasmettere alla giunta regionale ed ai dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio copia dei provvedimenti rilasciati ai sensi della presente legge, nonché di quelli di modifica e di autorizzazione alla dismissione.

2. I comuni competenti sono tenuti a consentire l'accesso ai provvedimenti di cui al comma 1 a tutte le amministrazioni pubbliche che svolgano funzioni inerenti le materie oggetto della presente legge.

Capo VI

VALUTAZIONI DELLE DOSI ALLA POPOLAZIONE

Art. 14.

Compiti regionali

1. La Regione provvede all'attuazione dei compiti previsti, con riferimento alla valutazione delle dosi alla popolazione, dall'art. 12 del decreto legislativo n. 187/2000. A tal fine, la giunta regionale disciplina, con il regolamento di cui all'art. 16, le modalità organizzative finalizzate alla valutazione delle esposizioni a scopo medico, con riguardo alla popolazione regionale ed ai gruppi di riferimento della stessa.

Capo VII

CONTROLLI SULLA RADIOATTIVITÀ

Art. 15.

Controllo della radioattività ambientale

1. La Regione provvede all'esercizio delle funzioni di controllo della radioattività ambientale, mediante la costituzione di una rete regionale di prelievo e di analisi, in grado di rilevare ed evidenziare le eventuali variazioni della contaminazione radioattiva sulle più comuni matrici alimentari.

2. La rete regionale di cui al comma 1 è gestita, per le attività di rilevamento e di misura, dall'apposito «Centro regionale di rilevamento della radioattività ambientale», allocato presso l'ARPAT, e costituisce il riferimento tecnico ed operativo della rete nazionale di controllo della radioattività ambientale. Il centro provvede altresì alla specifica elaborazione, d'intesa con la struttura regionale competente, di programmi annuali finalizzati allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti.

3. La Regione, in base ai dati ed alle informazioni trasmesse dal centro di cui al comma 2, elabora una relazione annuale, che pubblica nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Norme regolamentari

1. La giunta regionale disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) le modalità di funzionamento dei lavori della commissione di cui all'art. 4, comma 4;

b) le forme e le modalità di funzionamento, di attuazione e di finanziamento dell'archivio come previsto dall'art. 11, comma 3;

c) le modalità organizzative e di finanziamento per la valutazione delle esposizioni, di cui all'art. 14;

d) le modalità di copertura degli oneri finanziari relativi alle attività non di competenza comunale.

Art. 17.

Oneri finanziari

1. In conformità con quanto disposto dall'art. 39, comma 3, del decreto legislativo n. 241/2000, gli oneri finanziari relativi alle procedure concernenti le attività da effettuarsi ai sensi della presente legge sono posti a carico dei soggetti richiedenti non pubblici, sulla base del costo effettivo del servizio determinato dai comuni, secondo i propri regolamenti per le attività di competenza, e dalla giunta regionale attraverso il regolamento di cui all'art. 16 della presente legge per le attività svolte dai dipartimenti di prevenzione delle aziende U.S.L. e dalla commissione.

Art. 18.

Norme transitorie

1. In fase di prima attuazione, la Regione costituisce la commissione di cui all'art. 4, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'insediamento della commissione la Regione continua ad avvalersi della commissione per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti operante istituita ai sensi della legge regionale 28 aprile 1977, n. 27 (istituzione della commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti).

3. Ai fini della conversione e della convalida dei provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare), prevista dall'art. 146, comma 2, del decreto legislativo n. 230/1995, i titolari presentano apposita domanda corredata da

documentazione redatta e sottoscritta, per quanto di competenza, dall'esperto qualificato di cui all'art. 77 del decreto legislativo n. 230/1995, dal medico addetto alla sorveglianza medica di cui all'art. 83 del decreto legislativo n. 230/1995 e dal responsabile dell'impianto radiologico di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 187/2000.

Art. 19.

Abrogazione

1. La legge regionale 28 aprile 1977, n. 27 (istituzione della commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti), è abrogata a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 16.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 7 luglio 2003

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 2 luglio 2003.

03R0581

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9.

Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: «Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 46 del 22 maggio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e destinatari

1. La presente legge, all'interno del sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali ed educativi, promuove e disciplina i servizi per l'infanzia e l'adolescenza e il sostegno alle responsabilità genitoriali, allo scopo di favorire l'esercizio dei diritti dei minori e delle loro famiglie.

2. Ai fini di cui al comma 1, vengono individuati luoghi di formazione e di sviluppo della personalità destinati ai bambini e alle bambine, agli adolescenti e alle adolescenti per favorirne la socializzazione quale aspetto essenziale del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.

3. Sono destinatari delle prestazioni di cui alla presente legge i residenti nella Regione o i soggetti in essa dimoranti, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), con particolare attenzione alle nuove presenze multietniche e alla promozione dell'interculturalità.

Art. 2.

Attività della Regione

1. La Regione promuove:

- a) la collaborazione dei soggetti pubblici e privati per la realizzazione di politiche attive e interventi socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza;
- b) l'adeguamento delle strutture e dei servizi esistenti ai requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 13;
- c) l'adozione di progetti sperimentali per nuove tipologie di servizi;
- d) la partecipazione dei minori alla vita della comunità locale;
- e) l'effettuazione di ricerche nell'ambito delle discipline socio-psico-pedagogiche, di studi e analisi, con particolare riferimento all'infanzia e all'adolescenza.

Art. 3.

Attività degli ambiti territoriali

1. Il comitato deisindaci di ogni ambito territoriale, istituito ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328/2000, provvede a:

- a) definire il programma di attuazione dei servizi, tenendo conto di quanto previsto dal piano di zona di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 328/2000 e delle risorse finanziarie disponibili;
- b) fissare gli orari di apertura dei servizi, le forme di partecipazione agli stessi, i criteri per l'accesso e il loro utilizzo, altre modalità di gestione e il concorso alla spesa da parte degli utenti.

2. Il comitato deisindaci, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, si avvale di un comitato territoriale la cui composizione ed il cui funzionamento sono stabiliti dal comitato dei sindaci medesimo. Il comitato dei sindaci prevede comunque, tra i componenti del comitato territoriale, la rappresentanza dell'utenza.

3. Il programma di attuazione dei servizi di cui al comma 1, lettera a), è trasmesso alla consulta regionale per la famiglia istituita ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia).

Art. 4.

Attività dei comuni

1. I comuni provvedono a:

- a) autorizzare i servizi previsti dalla presente legge ai sensi dell'art. 14;
- b) accreditare i servizi previsti dalla presente legge ai sensi dell'art. 15;
- c) esercitare la vigilanza e il controllo sul funzionamento dei servizi ed effettuare ispezioni ai sensi dell'art. 17;
- d) inviare alla giunta regionale i dati informativi relativi ai servizi autorizzati e accreditati ai sensi della presente legge;
- e) garantire la più ampia informazione sull'attività dei servizi, anche ai fini della verifica degli interventi;
- f) espletare le attività di cui all'art. 16.

Art. 5.

Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani

1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di servizi sociali il centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, così come previsto dall'art. 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della commissione parlamentare per l'infanzia e dell'osservatorio nazionale per l'infanzia).

2. Il centro, in collegamento con l'osservatorio regionale per le politiche sociali e con il garante per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con legge regionale 15 ottobre 2002, n. 18, raccoglie ed elabora dati riguardanti:

- a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani;

b) le risorse finanziarie pubbliche e private e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;

c) la mappa dei servizi territoriali pubblici e privati.

3. Il centro effettua ricerche, studi ed analisi a supporto delle attività degli ambiti territoriali istituiti ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328/2000.

4. Il centro effettua e pubblica ricerche e studi inerenti l'infanzia, l'adolescenza ed i giovani.

Art. 6.

Individuazione dei servizi

1. Sono servizi, ai sensi della presente legge, le attività e gli interventi concernenti:

a) la promozione e lo sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine, degli adolescenti e delle adolescenti;

b) la consulenza ed il sostegno alle giovani coppie;

c) la promozione dell'ascolto e della reciprocità tra minori e adulti attraverso l'aggregazione, il confronto e la partecipazione sociale dei bambini e delle bambine, degli adolescenti e delle adolescenti, dei genitori e delle figure parentali.

2. I servizi sono costituiti in particolare da:

a) nidi d'infanzia;

b) centri per l'infanzia;

c) spazi per bambini, bambine e per famiglie;

d) centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti;

e) servizi itineranti;

f) servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari;

g) servizi di sostegno alle funzioni genitoriali.

3. Ulteriori articolazioni dei servizi sono individuate nel regolamento di cui all'art. 13 in modo da rispondere alle trasformazioni ed alle dinamiche della struttura sociale e in attuazione di quanto stabilito dalla normativa statale e regionale a salvaguardia del sistema integrato dei servizi sociali.

Art. 7.

Definizione dei servizi

1. È nido d'infanzia il servizio educativo che accoglie bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni, con la funzione di promuoverne il benessere psicofisico, favorirne lo sviluppo delle competenze ed abilità, contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale, sostenere ed affiancare le famiglie nel compito di assicurare le condizioni migliori per la loro crescita. Il nido facilita anche l'accesso delle donne al lavoro in un quadro di pari opportunità, equità e reciprocità per entrambi i genitori. Il nido promuove la partecipazione attiva della famiglia alla costruzione del percorso educativo e la continuità educativa con l'ambiente sociale, anche attraverso processi di socializzazione e collaborazione con gli operatori e con gli strumenti di partecipazione della scuola dell'infanzia, secondo progetti pedagogici integrati. Il nido favorisce inoltre la prevenzione di ogni forma di emarginazione, anche attraverso un'opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche della prima infanzia, coinvolgendo la comunità locale e garantendo l'inserimento dei bambini che presentano svantaggi psico-fisici e sociali, favorendone pari opportunità di sviluppo.

2. Sono centri per l'infanzia i servizi che accolgono bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni e svolgono le funzioni previste per il nido d'infanzia, in forma più flessibile e articolata, con orari, modalità organizzative e di accesso tali da consentire alle famiglie maggiori opzioni, quali frequenze diversificate e fruizioni parziali o temporanee. I centri per l'infanzia possono anche prevedere attività di integrazione fra nido e scuola dell'infanzia, nonché spazi di aggregazione per bambini e genitori.

3. Sono spazi per bambini, bambine e per famiglie i servizi per l'infanzia destinati al sostegno di iniziative di prevalente interesse ludico, relazionale e socio-culturale, di aggregazione sociale, di reciprocità tra adulti e bambini, nonché di incontro, confronto e formazione fra genitori, figure parentali, o loro sostituti ed educatori del servizio.

4. Sono centri di aggregazione per bambini, bambine e per adolescenti i servizi, comunque denominati: centri ludici polivalenti, punti di incontro e altri servizi, che svolgono attività per favorire e promuovere la socializzazione, anche intergenerazionale e la condivisione di interessi e attività culturali.

5. Sono servizi itineranti i servizi rivolti a bambini, bambine, adolescenti e famiglie che offrono, in forma non fissa, spazi di incontro e di interazione, nonché un bagaglio socio-educativo e ludico-culturale. Tali servizi sono destinati alle realtà territoriali disagiate.

6. Sono servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari i servizi offerti alle famiglie in modo individuale e limitato nel tempo, per particolari momenti di problematicità familiare e all'interno di un progetto socio-educativo atto a sostenere i diritti del minore e le responsabilità genitoriali. I servizi educativi domiciliari possono essere realizzati:

a) da educatori, la cui professionalità è individuata dall'ente locale proponente, in base ai requisiti indicati dal regolamento di cui all'art. 13;

b) da persone o da famiglie individuate dall'ente locale proponente, che offrono le necessarie garanzie di capacità educativa.

7. Sono servizi di sostegno alle funzioni genitoriali le attività previste all'art. 16 della legge n. 328/2000 per la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari, promosse dai comuni singoli o associati anche ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e della legge regionale 13 novembre 2001, n. 27 (Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale) ed attuate secondo le previsioni del piano regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'art. 18, comma 6, della legge n. 328/2000.

Art. 8.

Soggetti gestori

1. I servizi previsti dalla presente legge sono gestiti:

a) dai comuni anche in forma associata;

b) da altri soggetti pubblici o privati autorizzati ai sensi dell'art. 14 o accreditati ai sensi dell'art. 15.

Art. 9.

Localizzazione dei servizi

1. I servizi di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c) devono essere di norma localizzati in zone destinate dai piani urbanistici a servizi o ad attrezzature di interesse comune.

2. La localizzazione dei servizi di cui alla presente legge deve essere disposta lontano da impianti di smaltimento rifiuti e da depositi di sostanze pericolose, nonché da infrastrutture di grande traffico e da altre fonti inquinanti.

Art. 10.

Articolazione degli spazi interni ed esterni

1. Lo spazio interno ed esterno dei servizi di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b), e c) va articolato tenendo conto delle esigenze delle diverse età, dei bisogni dei bambini in condizione di disabilità, dei ritmi di vita dei singoli bambini e della percezione infantile dello spazio.

2. Gli edifici adibiti ai servizi di cui alla presente legge non devono presentare barriere architettoniche che costituiscano impedimento all'accesso e alla frequenza.

Art. 11.

Organizzazione e ricettività

1. L'attività dei servizi previsti dalla presente legge è organizzata secondo criteri di flessibilità, rispettando le condizioni socio-ambientali e le esigenze dell'utenza.

2. Nei nidi d'infanzia il rapporto educatore e posto bambino è determinato in misura di una unità ogni sette posto bambino.

3. Il personale educativo dei servizi previsti dalla presente legge può essere utilizzato per attività di sviluppo di progetti elaborati dai comuni, secondo le modalità previste per la mobilità interna.

4. I criteri e le modalità per la ricettività dei servizi di cui alla presente legge sono definiti con il regolamento di cui all'art. 13.

Art. 12.

Figure professionali

1. Il personale dei servizi di cui alla presente legge si distingue in educatori e addetti ai servizi. Tale personale opera nelle strutture secondo il metodo di lavoro di gruppo, in stretta collaborazione con le famiglie e con i comitati territoriali di cui all'art. 3, comma 2.

2. Il personale dei servizi di cui alla presente legge, ferma restando l'applicazione dei contratti di lavoro e degli eventuali accordi integrativi relativi, deve possedere i titoli di studio stabiliti nel regolamento di cui all'art. 13.

3. Sono individuate figure professionali di coordinamento con responsabilità pedagogiche ed organizzative, allo scopo di garantire la continuità nella programmazione educativa e la qualità degli interventi. Il regolamento di cui all'art. 13 stabilisce il livello operativo di tali figure e il titolo di studio che le medesime devono possedere.

4. Il comune e l'azienda U.S.L. competenti per territorio integrano il contingente di personale educativo in presenza di specifiche esigenze derivanti dall'ammissione di soggetti in condizione di disabilità o affetti da particolari patologie, anche sulla base del progetto educativo personalizzato definito dall'unità multidisciplinare dell'età evolutiva di cui all'art. 10 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 e successive modificazioni (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità).

5. I comuni, in accordo con le province e gli ambiti territoriali, organizzano corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dei servizi di cui alla presente legge.

Art. 13.

Regolamento di attuazione

1. La giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione della stessa, sentiti i comitati dei sindaci degli ambiti territoriali e previo parere della commissione consiliare competente.

2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce, sulla base di quanto fissato negli articoli 9, 10, 11 e 12, i requisiti strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi previsti dalla presente legge necessari per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 14; definisce, altresì, i requisiti aggiuntivi di qualità per ottenere l'accreditamento di cui all'art. 15.

3. I requisiti per l'autorizzazione e per l'accreditamento dei servizi previsti dalla presente legge sono aggiornati, nell'ipotesi in cui l'evoluzione tecnologica o normativa lo renda necessario, con le stesse modalità di cui al comma 1.

4. Il regolamento di attuazione di cui al comma 1 determina i casi di sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 14.

Art. 14.

Autorizzazione

1. Tutti i servizi previsti dalla presente legge sono soggetti ad autorizzazione.

2. Sono, altresì, soggette ad autorizzazione le modificazioni dei servizi, già autorizzati ai sensi della presente legge, che comportano variazione dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 13, nonché il trasferimento di titolarità dei servizi medesimi.

3. La domanda di autorizzazione è presentata dal soggetto titolare del servizio al comune ove lo stesso è ubicato, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di cui all'art. 13. L'autorizzazione è rilasciata dal comune, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 13.

4. I soggetti titolari dei servizi autorizzati comunicano al comune:

a) l'inizio dell'attività entro sessanta giorni dalla autorizzazione;

b) la cessazione dell'attività entro sessanta giorni dal termine della medesima.

Art. 15.

Accreditamento

1. L'accreditamento presuppone il possesso dei requisiti aggiuntivi di qualità definiti ai sensi dell'art. 13.

2. L'accreditamento è condizione per accedere alle risorse pubbliche e per gestire servizi per conto di enti pubblici, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in base alla programmazione dei servizi previsti nel piano di zona di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 328/2000.

3. La domanda di accreditamento è presentata dal soggetto titolare del servizio al comune ove lo stesso è ubicato, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di cui all'art. 13.

4. I comuni provvedono all'accreditamento, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti aggiuntivi di qualità stabiliti dal regolamento di cui all'art. 13, comma 2.

Art. 16.

Prevenzione sanitaria e vigilanza igienico-sanitaria

1. La prevenzione sanitaria nei servizi previsti dalla presente legge, in particolare nei nidi, è assicurata dall'azienda U.S.L. competente per territorio, ai sensi della normativa vigente.

2. I comuni possono prevedere la collaborazione con le aziende U.S.L. per progetti educativi e di sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine, che promuovano e facilitino l'inserimento di quelli in condizione di disabilità o in condizioni di disagio e difficoltà e possono, inoltre, promuovere programmi di prevenzione, educazione e tutela sanitaria per l'infanzia e l'adolescenza.

3. La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture è esercitata dall'azienda U.S.L. territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.

Art. 17.

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza ed il controllo sul funzionamento dei servizi di cui alla presente legge sono esercitati dal comune ove è localizzato il servizio. Il comune può avvalersi dei servizi dell'azienda U.S.L. competente per territorio.

2. Il comune effettua ispezioni almeno una volta all'anno, fatte salve necessità urgenti o segnalazioni da parte dei servizi sanitari delle aziende U.S.L. o di altri comuni o del comitato territoriale di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 18.

Risorse finanziarie e contributi regionali

1. Alla realizzazione e alla gestione dei servizi di cui alla presente legge concorrono risorse finanziarie dello Stato, della Regione, degli enti locali e dei privati.

2. Per la realizzazione dei programmi di attuazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), la Regione assegna ai comuni contributi annuali per la gestione ed il funzionamento dei servizi di cui all'art. 6, comma 2. Per l'anno 2003 i contributi ai comuni per le spese di gestione e funzionamento dei nidi d'infanzia di cui al capitolo 53007124 sono assegnati con i criteri stabiliti dalla legge regionale 11 marzo 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003).

3. I contributi sono concessi annualmente sulla base di criteri e modalità preventivamente definiti dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

4. I comuni cofinanziano gli interventi ed i servizi in base a quanto previsto nel piano di zona.

Art. 19.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità della presente legge è istituito il fondo regionale per il sistema integrato dei servizi per l'infanzia, per lo sviluppo di politiche a favore degli adolescenti e di sostegno alla genitorialità e alla famiglia ammontante, per l'anno 2003, a euro 7.348.839,09.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede, per l'anno 2003, mediante le risorse iscritte nell'UPB 5.30.07.

4. Ai fini della gestione le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 risultano già iscritte per l'anno 2003 a carico dei seguenti capitoli:

a) 53007124 «Contributi ai comuni singoli od associati nelle spese di gestione e funzionamento degli asili nido»: euro 4.957.986,23;

b) 53007103 «Quota parte del fondo unico nazionale per le politiche sociali (legge n. 328/2000)»: euro 1.148.529,29;

c) 53007138 (art. 70, legge n. 448/2001): euro 1.242.323,57.

Art. 20.

Norme transitorie

1. I soggetti, pubblici e privati, titolari dei servizi previsti dalla presente legge, già operanti, presentano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 13, domanda di autorizzazione secondo le norme stabilite dal regolamento medesimo, che dovrà indicare, altresì, i tempi di adeguamento.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 13 non sono concesse nuove autorizzazioni all'esercizio dei servizi di cui alla presente legge ed ai servizi esistenti continuano ad applicarsi le norme abrogate dall'art. 22.

3. I procedimenti amministrativi relativi ai finanziamenti dei progetti presentati in favore dei giovani e degli adolescenti, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le modalità previste dal piano annuale di attuazione per l'anno 2002, approvato con deliberazione della giunta regionale 10 aprile 2002, n. 698.

Art. 21.

Modificazioni alla legge regionale 12 aprile 1995, n. 46

1. Nel titolo, nel testo e nella tabella A) della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46, sono soppresse le seguenti parole: «e degli adolescenti»; «ed adolescenziale»; «e adolescenziali»; «ed adolescenziali»; «ed adolescenti»; «e adolescenziale»; «e a quello degli adolescenti».

2. Alla lettera b3) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 46/1995, dopo le parole: «emarginazione sociale» sono aggiunte le seguenti: «nonché il sostegno socio-educativo di soggetti a rischio di devianza».

3. La lettera b4) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 46/1995, è sostituita dalla seguente:

«b4) il riconoscimento e la valorizzazione culturale dei giovani non appartenenti ai Paesi dell'Unione europea.».

4. La lettera b5) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 46/1995, è abrogata.

5. Le lettere a), a1) e a2) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 46/1995, sono abrogate.

6. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 46/1995, così come sostituita dal comma 1 dell'art. 52 della legge regionale 7 maggio 2001, n. 11 (legge finanziaria 2001) le parole: «problematiche giovanili» sono sostituite con le seguenti: «politiche giovanili».

7. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 46/1995, le parole: «acquisiti i pareri dell'osservatorio regionale e» sono sostituite dalle seguenti: «acquisito il parere».

8. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 46/1995, dopo le parole: «tra i giovani» sono soppresse le seguenti: «nonché attività aggregative e socio-educative atte a sostenere i compiti di sviluppo degli adolescenti».

9. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 46/1995, è sostituito dal seguente:

«2. Entro il 30 giugno di ogni anno la giunta regionale trasmette al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, corredata dei pareri del coordinamento regionale degli Informagiovani e dei coordinamenti provinciali dei progetti giovani, nonché sullo stato di attuazione del programma, con specifico riferimento alle singole iniziative finanziate o incentivate e ai risultati dell'intervento regionale.».

Art. 22.

Abrogazioni

Sono abrogate le legge regionale 27 agosto 1973, n. 23 e 3 settembre 1979, n. 30, nonché il regolamento regionale 23 luglio 1974, n. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 13 maggio 2003

D'AMBROSIO

03R0559

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2003, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), e successive modifiche. Disposizioni transitorie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 9 del 29 marzo 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38

1. Il comma 2 dell'art. 51 della legge regionale n. 38/1999 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alle aree destinate dagli strumenti urbanistici ad usi agricoli, appartenenti alle zone territoriali omogenee di tipo E come definite e disciplinate dall'art. 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1968, n. 97. Nei comuni ancora dotati di programma di fabbricazione, le zone agricole coincidono con tutti i terreni ricadenti al di fuori della perimetrazione dei centri abitati.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 52 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38

1. Al comma 1 dell'art. 52 della legge regionale n. 38/1999 le parole: «zone agricole» sono sostituite dalle seguenti: «all'interno delle zone agricole, sottozone».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 52 della legge regionale n. 38/1999 è inserito il seguente:

«1-bis. Le sottozone in cui è suddivisa la zona agricola corrispondono, di norma, a:

a) aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata;

b) aree a non elevato frazionamento fondiario caratterizzate dalla presenza di aziende di notevole estensione;

c) aree che, caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative, sono utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali o per lo sviluppo di attività complementari ed integrare con l'attività agricola;

d) terreni boscati o da rimboschire».

3. Al comma 2 dell'art. 52 della legge regionale n. 33/1999 le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis».

4. Al comma 2, lettera d), dell'art. 52 della legge regionale n. 38/1999 le parole: «della zona e della popolazione che vi risiede o la utilizza» sono sostituite dalle seguenti: «del territorio e della popolazione che vi risiede o lo utilizza».

5. Al comma 3 dell'art. 52 della legge regionale n. 38/1999 le parole: «relativamente alle zone» e le parole: «per ciascuna zona» sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «relativamente alle sottozone» e «per ciascuna sottozona».

Art. 3.

Abrogazione dell'art. 53 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38

1. L'art. 53 della legge regionale n. 38/1999 è abrogato.

Art. 4.

Modifiche all'art. 54 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 54 della legge regionale n. 38/1999 è sostituita dalla seguente:

«a) ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate alla produzione vegetale, all'allevamento animale o alla valorizzazione dei relativi prodotti, nonché ad attività connesse e compatibili;».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 55 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 come modificato dall'art. 1 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 28

1. L'art. 55 della legge regionale n. 38/1999, come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 28/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 55 (Edificazione in zona agricola). — 1. Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse. Eventuali edificazioni da destinare ad usi di tipo esclusivamente residenziale estensivo sono realizzabili nelle zone C di cui all'art. 56.

2. Le nuove edificazioni di cui al comma 1 sono consentite secondo quanto previsto nel presente articolo.

3. Gli edifici esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere soggetti a interventi di rinnovo, fino alla demolizione e ricostruzione, con il vincolo di non superare le superfici lorde utili esistenti, salvo un aumento, per una sola volta, del dieci per cento delle sole superfici con destinazione residenziale per motivi di adeguamento igienico sanitario.

4. Gli edifici di cui al comma 3 ubicati entro le aree di rispetto stradale, in caso di demolizione e ricostruzione devono essere delocalizzati quanto più possibile per osservare le norme di tale rispetto, beneficiando comunque di un incremento delle superfici lorde utili fino al quindici per cento.

5. Le strutture adibite a scopo abitativo, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali e dalla pianificazione di settore, non possono, comunque, superare il rapporto di 0,01 metri quadri per metro quadro, fino ad un massimo di 300 metri quadri per ciascun lotto inteso come superficie continua appartenente alla stessa intera proprietà dell'azienda agricola. Il lotto minimo è rappresentato dall'unità aziendale minima di cui all'art. 52, comma 3. È ammesso, ai fini del raggiungimento della superficie del lotto minimo, l'asservimento di lotti contigui, anche se divisi da strade, fossi o corsi d'acqua.

6. L'unità aziendale minima non può, in ogni caso, essere fissata al di sotto di 10 mila metri quadri. In mancanza dell'individuazione dell'unità aziendale minima, il lotto minimo è fissato in 30 mila metri quadri.

7. Gli annessi agricoli possono essere realizzati fino ad un massimo di 20 metri quadri per ogni 5 mila metri quadri di terreno ed un'altezza massima di 3,20 metri lineari calcolata alla gronda. Tali manufatti devono essere realizzati con copertura a tetto.

8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nei comuni con popolazione inferiore a duemila abitanti, le cui zone agricole siano caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, possono essere realizzati annessi agricoli di superficie massima di 12 metri quadri, con altezza massima di 2,30 metri lineari calcolati alla gronda, su lotti di superficie non inferiore a 1.500 metri quadri, purché gli stessi lotti siano utilizzati per lavorazioni agricole da almeno tre anni alla data della richiesta ad edificare.

9. Rientrano negli annessi agricoli i depositi di attrezzi, le rimesse per mezzi meccanici riguardanti le lavorazioni agricole, i depositi e magazzini di prodotti agricoli, le stalle e i ricoveri di animali, i locali per prime lavorazioni e confezioni di prodotti agricoli, i locali e i servizi per il riparo diurno degli addetti.

10. Il lotto minimo per cui è possibile richiedere la concessione edilizia ed i limiti dimensionali massimi degli annessi agricoli sono derogabili previa approvazione, da parte del comune, di un piano di utilizzazione aziendale presentato ai sensi dell'art. 57.».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 56 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38

1. L'art. 56 della legge regionale n. 38/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 56 (Insediamenti residenziali estensivi). — 1. Il PUCG o le sue varianti possono stabilire che limitate porzioni del territorio agricolo, contraddistinte da un elevato frazionamento delle proprietà fondiarie, siano destinate a nuovi insediamenti a bassa densità edilizia. Tali porzioni di territorio devono essere classificate come zone di espansione di cui alla lettera C del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 e non possano comunque eccedere:

a) il venti per cento del totale della capacità insediativa prevista dal PUCG, nei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti;

b) il quindici per cento del totale della capacità insediativa prevista dal PUCG, nei comuni con popolazione fino a centomila abitanti;

c) il cinque per cento del totale della capacità insediativa prevista dal PUCG, nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti.

2. L'edificazione nelle zone di cui al comma 1 è subordinata alla previa approvazione di un piano di lottizzazione ovvero di un altro strumento attuativo e, salvo quanto più restrittivamente disposto dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, deve rispettare le seguenti prescrizioni:

a) indice di edificabilità residenziale non superiore a 0,05 metri quadri per metro quadro, fino ad una superficie massima di 500 metri quadri;

b) lotto minimo non inferiore ai 5 mila metri quadri;

c) messa a dimora di alberature in ragione di almeno una pianta per ogni 10 metri quadrati di superficie lorda utile fuori terra, con un minimo di almeno quindici piante per lotto.

3. Le zone di cui al comma 1 non possono essere ampliate in sede di variante del PUCG prima che ne sia stato utilizzato almeno l'ottanta per cento della superficie totale.

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38

1. L'art. 57 della legge regionale n. 38/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 57 (Piani di utilizzazione aziendale). — 1. Per le zone agricole, gli imprenditori agricoli, così come definiti all'art. 2135 del codice civile, singoli o associati, possono presentare al comune un piano di utilizzazione aziendale (PUA) che, previa indicazione dei risultati aziendali che si intendono conseguire, evidenzia la necessità di derogare alle prescrizioni relative al lotto minimo ed alle dimensioni degli annessi agricoli di cui all'art. 55.

2. Il PUA è sottoscritto da un dottore agronomo forestale, o da un perito agrario, debitamente abilitato, nei limiti delle rispettive competenze professionali, ed è sottoposto al preventivo parere della commissione edilizia comunale, integrata da un dottore agronomo forestale o da un perito agrario ovvero, in caso di mancata istituzione della commissione edilizia, al preventivo parere di una commissione, nominata dal comune, di cui fanno parte un rappresentante della struttura comunale competente e due esperti esterni dottori agronomi forestali o periti agrari.

Tale parere riguarda, in particolare:

- a) la verifica dei presupposti agronomici e/o forestali;
- b) la verifica degli aspetti paesistico-ambientali ed idrogeologici;
- c) la verifica di coerenza e di compatibilità con i piani sovraordinati generali e di settore.

3. Il PUA contiene:

- a) una descrizione dello stato attuale dell'azienda;
- b) una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricola e delle attività connesse, nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale;
- c) l'individuazione dei fabbricati esistenti e l'individuazione dei fabbricati presenti nell'azienda ritenuti non più rispondenti alle finalità economiche e strutturali descritte dal programma;
- d) una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo, nonché a potenziare le strutture produttive con l'indicazione dei fabbricati da realizzare e dei terreni agricoli collegati agli stessi.

4. Il PUA può comprendere una pluralità di aree non contigue, purché, in questo caso, sia raggiunta una superficie complessiva non inferiore al lotto minimo di cui all'art. 55.

5. Il PUA è approvato dal comune e si realizza attraverso un'apposita convenzione che, oltre a quanto previsto dall'art. 76, stabilisce in particolare l'obbligo per il richiedente di:

- a) effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali;
- b) non modificare la destinazione d'uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di validità del piano;
- c) non modificare la destinazione d'uso agricola delle nuove costruzioni rurali eventualmente da realizzare per almeno dieci anni dall'ultimazione della costruzione;
- d) non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le costruzioni stesse;
- e) asservire le edificazioni ai terreni alla cui capacità produttiva esse si riferiscono.

6. Il vincolo di destinazione d'uso di cui al comma 5, lettere b) e c) è trascritto a cura e spesa del beneficiario presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.»

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. Alle domande per l'edificazione nelle zone agricole pervenute ai comuni entro il termine del 30 giugno 2002, previsto dalla legge regionale 30 gennaio 2002, n. 4, continuano ad applicarsi le disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti a tale data.

2. A decorrere dalla data del 1° luglio 2002, alle zone agricole definite all'interno degli strumenti urbanistici vigenti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della legge regionale n. 38/1999, come modificata dalla presente legge.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 17 marzo 2003

STORACE

03R0775

LEGGE REGIONALE 26 marzo 2003, n. 9.

Istituzione dell'agenzia regionale per la mobilità (AREMOL).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 10 aprile 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. Ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (disposizioni in materia di trasporto pubblico locale), e successive modifiche, è istituita l'agenzia regionale per la mobilità, di seguito denominata AREMOL, al fine di dotare la Regione e gli enti locali di un idoneo supporto tecnico operativo per l'attività di programmazione e pianificazione del trasporto pubblico locale e per la costante analisi dell'evoluzione della mobilità regionale, delle reti di trasporto e loro infrastrutture, della qualità, del livello e dell'efficienza dei servizi erogati dalle aziende di trasporto, della sicurezza e dell'impatto del sistema dei trasporti su territorio e ambiente.

2. L'AREMOL è ente strumentale della Regione dotato di personalità giuridica, di autonomia statutaria, amministrativa, regolamentare, organizzativa, finanziaria e contabile ed esercita le proprie attività conformandosi agli indirizzi politico-programmatici approvati dal consiglio regionale ed alle direttive della giunta regionale e nel rispetto delle indicazioni funzionali della direzione regionale dei trasporti.

Art. 2.

Attività

1. L'AREMOL, tenendo conto degli indirizzi politico-programmatici approvati dal consiglio regionale, delle direttive della giunta regionale e delle indicazioni funzionali della direzione regionale dei trasporti, svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) elabora, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 30/1998, e successive modifiche, lo schema del piano regionale dei trasporti, secondo parametri di compatibilità ambientale;

b) predispose il programma triennale di cui all'art. 18 della legge regionale n. 30/1998, e successive modifiche, definendo, in particolare, i criteri per la riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento ambientale;

c) elabora il costo economicamente sufficiente di produzione dei servizi di trasporto;

d) elabora il rapporto annuale sullo stato della mobilità nella Regione ed il conto regionale dei trasporti con l'analisi economica, in relazione alle spese correnti e di investimento, dei trasporti differenziati per tipologia, modalità e categorie di operatori, l'analisi del settore infrastrutture, dei mezzi e del traffico con riferimento ai vari modi di trasporto;

e) rileva ed analizza la domanda di mobilità dei cittadini sul territorio regionale, anche individuando modelli per la simulazione dello stato della mobilità;

f) elabora proposte relative ai sistemi tariffari, all'integrazione modale e tariffaria fra i vari modi di trasporto;

g) elabora studi e proposte relativi alla rete di servizi minimi di trasporto, tenendo conto delle tecnologie di minor impatto ambientale e maggiormente ecocompatibili;

h) effettua l'analisi dei costi di produzione e organizzazione dei servizi di trasporto;

i) cura le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico, la predisposizione degli schemi di bando, capitolati e contratti tipo;

l) gestisce i contratti di servizio relativi ai servizi di trasporto pubblico di competenza della Regione, verificando il rispetto della parità e dell'uguaglianza di trattamento degli utenti;

m) elabora le proposte per il riparto dei finanziamenti regionali al trasporto pubblico locale;

n) propone piani di investimento da inserire negli accordi di programma di competenza della Regione in materia di trasporto pubblico;

o) fornisce, a richiesta degli enti locali, assistenza ai medesimi nelle materie del trasporto pubblico locale;

p) esprime pareri sulle questioni inerenti alla materia del trasporto pubblico locale sottoposte dagli organi regionali e dagli enti locali;

q) effettua studi e ricerche, predispone programmi, progetti, proposte di atti relativi agli obblighi della Regione in attuazione della normativa comunitaria nel settore dei trasporti, avendo in particolare come obiettivi:

1) l'ottimizzazione dell'impiego dei finanziamenti stanziati;

2) l'armonizzazione del traffico privato rispetto al trasporto pubblico;

3) l'integrazione tra i vari modi di trasporto;

4) il miglioramento del trasporto pubblico sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità offerta e percepita;

5) l'incentivazione dell'utilizzo del trasporto pubblico;

r) elabora, sulla base di specifiche rilevazioni ed analisi dell'inquinamento dell'aria prodotto dal sistema dei trasporti, effettuate dall'agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45, studi e proposte per il contenimento dell'inquinamento stesso;

s) organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento in materia di trasporto pubblico per il personale regionale;

t) organizza seminari e conferenze sulle tematiche del trasporto pubblico locale;

u) fornisce, a titolo oneroso, consulenze e prestazioni a terzi, pubblici o privati, anche attraverso convenzioni.

Art. 3.

Organi

1. Sono organi istituzionali dell'AREMOL:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori.

Art. 4.

Il presidente e il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri, eletti dal consiglio regionale secondo le procedure previste dal regolamento consiliare ed è costituito con decreto del presidente della giunta regionale.

2. Il presidente indirizza e coordina l'attività del consiglio di amministrazione, tratta le questioni che gli sono delegate dal consiglio stesso e svolge, inoltre, le funzioni di presidente dell'ente, del quale ha la rappresentanza istituzionale. Può assumere deliberazioni di urgenza che devono essere sottoposte a ratifica dal consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva.

3. Il consiglio di amministrazione è responsabile dell'attività complessiva dell'agenzia, nonché della sua rispondenza agli atti regionali di programmazione e di direttiva.

4. Al consiglio di amministrazione spettano le funzioni di alta amministrazione, nonché i poteri di indirizzo, attraverso la definizione di obiettivi programmatici, e di controllo della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativo-gestionale svolta dai dirigenti agli indirizzi impartiti. In particolare, il consiglio di amministrazione:

a) adotta lo statuto che disciplina le competenze e le modalità di funzionamento degli organi dell'AREMOL;

b) adotta il regolamento contenente i criteri di organizzazione delle strutture, di determinazione della dotazione organica del personale e di conferimento degli incarichi ai dirigenti, nonché il regolamento di amministrazione e contabilità;

c) adotta la dotazione organica del personale;

d) adotta il bilancio di previsione, le variazioni e l'assestamento del medesimo, nonché il rendiconto generale;

e) adotta i programmi pluriennali e annuali di attività e i relativi aggiornamenti;

f) adotta la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari;

g) nomina il direttore;

h) assegna al direttore gli obiettivi programmatici e le risorse umane, finanziarie e strumentali per perseguirli, provvede alla verifica dei risultati di gestione ed alla valutazione annuale dell'attività del direttore stesso.

Art. 5.

Il collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è costituito con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal presidente stesso, scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive modifiche.

2. Il collegio dei revisori elegge al suo interno il presidente, che provvede alla convocazione ed all'organizzazione dei lavori.

3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'AREMOL e, in particolare, esprime il parere sulla conformità del bilancio preventivo e del rendiconto generale alle norme di legge.

4. Il collegio dei revisori riferisce, ogni semestre, sui risultati dell'attività di controllo di cui al comma 3 al presidente dell'AREMOL ed alla giunta regionale.

5. La prima seduta del collegio dei revisori è convocata dal presidente dell'AREMOL.

Art. 6.

Incompatibilità

1. Agli incarichi di presidente e di componente del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori si applicano le disposizioni sulla incompatibilità contenuta nella vigente normativa nazionale e regionale. In particolare, non può essere nominato presidente e non possono far parte del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori:

a) i membri del consiglio e della giunta regionali, nonché i sindaci, i presidenti e i membri, degli organi esecutivi degli enti locali;

b) i direttori generali delle aziende e società che operano nel campo del trasporto pubblico locale, i presidenti e i componenti degli organi di altri enti regionali;

c) gli imprenditori o gli amministratori di società che forniscono beni o prestano servizi all'AREMOL;

d) i dipendenti dell'amministrazione regionale appartenenti alla struttura preposta alla vigilanza sull'AREMOL;

e) i membri degli organi delle organizzazioni professionali e sindacali dei trasporti pubblici.

Art. 7.

Durata delle cariche - Indennità

1. Gli organi istituzionali dell'AREMOL durano in carica per la durata del mandato del presidente della giunta regionale che li ha costituiti e non possono essere rinominati per più di una volta.

2. Gli organi istituzionali dell'AREMOL proseguono le proprie funzioni fino alla data di insediamento dei nuovi organi, che sono eletti e costituiti entro quarantacinque giorni dalla data dell'insediamento del nuovo consiglio regionale e della nuova giunta regionale, in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).

3. L'indennità di carica spettante al presidente ed ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori è determinata ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 (Indennità dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione Lazio), e successive modifiche.

Art. 8.

Il direttore

1. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione dell'AREMOL ed è scelto mediante selezione tra persone in possesso di diploma di laurea, di comprovata professionalità ed esperienza almeno quinquennale nella direzione di organizzazioni complesse e nel settore del trasporto pubblico.

2. L'incarico di direttore è conferito a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta, e ha termine, comunque, con la nomina del nuovo consiglio di amministrazione. Il direttore, dalla cessazione dell'incarico fino al suo eventuale rinnovo o alla nomina del nuovo direttore, esercita le attività di ordinaria amministrazione e può assumere eventuali atti urgenti non rinviabili di cui da immediata informazione al consiglio di amministrazione. L'incarico di direttore è disciplinato con contratto individuale, che fissa, altresì, il relativo trattamento economico equiparato a quello di direttore di dipartimento regionale.

3. Il direttore è responsabile dell'attività amministrativo-gestionale dell'AREMOL e, in particolare, esercita le seguenti funzioni:

a) dirige e coordina le attività delle strutture, al fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati dal consiglio di amministrazione;

b) formula proposte al consiglio di amministrazione in relazione all'elaborazione di programmi e degli altri atti di competenza del medesimo consiglio di amministrazione;

c) sovrintende alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal consiglio di amministrazione, assicurando l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e provvede all'organizzazione delle strutture previste dal regolamento di cui all'art. 4, comma 4, lettera b), nonché al conferimento degli incarichi di direzione ai dirigenti, in conformità ai criteri fissati dallo stesso regolamento, ed alla specificazione delle relative competenze;

d) promuove e resiste alle liti ed ha potere di conciliare e transigere.

Art. 9.

Statuto e regolamenti

1. Il consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla sua prima costituzione, adotta lo statuto, in armonia con i principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

2. Entro sei mesi dalla data di approvazione dello statuto ai sensi del comma 3, il consiglio di amministrazione adotta i regolamenti di cui all'art. 4, comma 4, lettera b).

3. Lo statuto e i regolamenti sono approvati dalla giunta regionale, sentita la commissione consultiva competente.

4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 2, la giunta regionale esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera c).

Art. 10.

Bilancio di previsione e rendiconto generale

1. Il bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, nonché il rendiconto generale, adottati dal consiglio di amministrazione e corredati del parere del collegio dei revisori, sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione.

2. Al bilancio di previsione sono allegati i programmi pluriennali e annuali di attività.

3. Al rendiconto generale è allegata la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.

Art. 11.

Programmi di attività

1. L'attività dell'AREMOL è definita mediante un programma pluriennale, articolato in programmi annuali.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta i programmi di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla giunta regionale in coerenza con le linee della programmazione della Regione.

3. Il programma pluriennale individua gli obiettivi da perseguire nel periodo di riferimento, gli indirizzi, le priorità, i tempi e le risorse necessarie allo svolgimento dell'attività dell'AREMOL.

4. I programmi annuali descrivono dettagliatamente le attività da svolgere nell'anno di riferimento, indicando i progetti d'intervento su specifici aspetti, i mezzi strumentali e finanziari per attuarli, gli obiettivi, le modalità per la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti.

5. I programmi pluriennali ed annuali di attività ed i relativi aggiornamenti sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, unitamente ai bilanci di previsione che si riferiscono agli stessi anni.

Art. 12.

Patrimonio

1. L'AREMOL ha un patrimonio immobiliare e mobiliare, che forma oggetto di apposito e distinto inventario.

2. Il patrimonio immobiliare è utilizzato secondo le direttive impartite all'AREMOL dalla giunta regionale e può essere incrementato con ulteriori acquisizioni.

3. Entro novanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento di adozione della dotazione organica, la Regione provvede a trasferire all'AREMOL i beni mobili ed immobili necessari.

4. La Regione può, altresì, concedere in uso o in comodato altri beni.

Art. 13.

Personale

1. L'AREMOL si avvale di personale di ruolo, trasferito o comandato anche da altre pubbliche amministrazioni ovvero assunto nel rispetto della vigente normativa, nei limiti della dotazione organica, suddivisa per qualifiche dirigenziali, categorie e profili professionali, adottata dal consiglio di amministrazione, in conformità ai criteri fissati dal regolamento di cui all'art. 4, comma 4, lettera b), e divenuta esecutiva a seguito del controllo della giunta regionale.

2. Il trattamento economico e giuridico del personale dell'AREMOL è correlato alle funzioni affidate risultanti dai contratti individuali. Al personale dell'AREMOL si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico e il trattamento di previdenza e quiescenza previsti per il personale regionale dalla vigente normativa.

3. L'AREMOL può, inoltre, avvalersi di esperti, con incarichi a tempo determinato, ai fini della soluzione di questioni cui non si possa fare fronte con il personale in servizio, nel rispetto della vigente normativa.

Art. 14.

Risorse finanziarie

1. L'AREMOL dispone delle seguenti risorse finanziarie:

a) finanziamento annuo concesso dalla Regione per le spese di funzionamento dell'AREMOL nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio;

b) finanziamento annuo concesso dalla Regione per l'espletamento delle attività dell'AREMOL nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio, sulla base delle indicazioni del programma annuale di attività;

c) finanziamento annuo concesso dalla Regione per il pagamento degli emolumenti spettanti al personale dell'AREMOL;

d) proventi derivanti dalle attività dell'AREMOL;

e) finanziamenti e contributi concessi a qualsiasi titolo da enti pubblici e privati e da altri soggetti;

f) rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni patrimoniali.

Art. 15.

Potere di direttiva, vigilanza e controllo della giunta regionale

1. La giunta regionale esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo sull'AREMOL.

2. La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di trasporti, in particolare:

a) emana direttive per l'attività dell'AREMOL al fine di garantirne la compatibilità con gli atti di programmazione e di indirizzo della Regione;

b) valuta, sulla base della relazione annuale trasmessa dal consiglio di amministrazione e delle relazioni semestrali trasmesse dal collegio dei revisori, l'utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra costi e benefici e può richiedere, a tale fine, l'acquisizione di specifici atti e disporre ispezioni;

c) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario *ad acta*, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori da parte degli organi dell'AREMOL, previo invito a provvedere entro un congruo termine;

d) esercita il controllo sugli organi:

1) disponendo la decadenza dei singoli componenti del consiglio di amministrazione in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive o di dieci sedute nel corso dell'anno, nonché la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione in caso di ripetute violazioni di norme e direttive regionali o di accertate gravi disfunzioni nella direzione dell'AREMOL e provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione;

2) disponendo la decadenza di uno o più componenti del collegio dei revisori in caso di gravi e reiterate inadempienze, ivi compresa la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle sedute di tale organo;

e) esercita il controllo di legittimità sui regolamenti.

3. La giunta regionale, con apposite direttive, impartisce alla AREMOL indicazioni sulle modalità del controllo al fine di garantire la più ampia collaborazione con l'assessorato regionale competente in materia di trasporti e di assicurare l'efficace ed efficiente svolgimento del controllo stesso.

Art. 16.

Disposizioni transitorie

1. In fase di prima applicazione, in attesa del regolamento di organizzazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera b), l'AREMOL si avvale di personale in servizio presso la direzione regionale dei trasporti, distaccato con provvedimento del direttore della struttura medesima. L'affidamento al personale suddetto dei compiti e delle funzioni da svolgere avviene nel rispetto delle declaratorie delle qualifiche rivestite.

2. In sede di prima attuazione della presente legge e sino all'insediamento del consiglio di amministrazione le funzioni di cui all'art. 4 sono svolte dall'assessore regionale competente in materia di trasporti.

Art. 17.

Modifica alla legge regionale n. 30/1998

1. Il comma 7 dell'art. 30 della legge regionale n. 30/1998 è sostituito dal seguente:

«7. Il quattro per mille del fondo di cui al comma 1 è utilizzato per far fronte agli oneri per il funzionamento dell'Agenzia di cui all'art. 27. Le risorse eventualmente non utilizzate nel corso dei singoli esercizi finanziari sono rese disponibili per gli esercizi successivi.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 26 marzo 2003

STORACE

03R0776

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**

Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 3 1 1 2 9 *